SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 31 ottobre 2019

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41

Ministero dell'interno

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Misterbianco e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Misterbianco (Catania) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata, che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Misterbianco (Catania) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Misterbianco (Catania) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Salvatore Caccamo - viceprefetto;

dott. Ferdinando Trombadore - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Giovanna Camizzi - dirigente di II fascia Area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2019
Interno foglio n. 2450

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Misterbianco (Catania), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il 21 novembre 2018, a conclusione di un'articolata operazione di polizia giudiziaria denominata «*Revolution Bet*», è stata data esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti, tra gli altri, del vicesindaco ed assessore alla manutenzione, verde pubblico, sport ed attività produttive dell'ente, dimissionario in pari data ed in seguito rinviato a giudizio per i reati di cui agli articoli 416, 416-*bis* e 512-*bis* del codice penale.

Dagli atti della magistratura inquirente sono emersi elementi su possibili infiltrazioni delle consorterie malavitose che hanno indotto il prefetto di Catania, con decreto del 29 novembre 2018, successivamente prorogato, a disporre l'accesso presso il comune ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il prefetto - sentito, nella seduta del 18 giugno 2019, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore distrettuale antimafia - ha trasmesso l'allegata relazione in data 5 luglio 2019, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del richiamato art. 143.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente, il cui organo consiliare era stato già sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1991.

Il Comune di Misterbianco - importante centro alle pendici dell'Etna con un'economica a vocazione essenzialmente industriale e commerciale - ha recentemente conosciuto una notevole espansione edilizia e demografica a seguito di consistenti fenomeni migratori dal vicino capoluogo di provincia e dall'*hinterland* catanese.

Su quel territorio è stata giudizialmente accertata la radicata presenza di diversi gruppi criminali tra cui una potente famiglia malavitosa affiliata a «cosa nostra», la quale a partire dagli anni duemila - in seguito all'arresto dei suoi esponenti apicali ed ad un conseguente avvicendamento nelle posizioni di «reggenza» - ha significativamente esteso la propria sfera di ingerenza nel settore del gioco e delle scommesse, anche *online*.
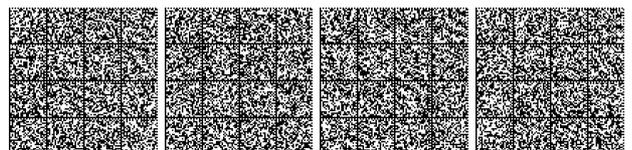
In tale contesto, il prefetto stigmatizza la continuità che ha caratterizzato nel tempo la conduzione dell'istituzione locale atteso che l'attuale primo cittadino è al suo quinto mandato quale organo di vertice del comune ed ha rivestito la medesima carica per un totale di diciotto anni dal 1988 ad oggi. Inoltre, ben quindici consiglieri su ventidue assegnati all'ente nonché tre componenti la giunta - compreso l'*ex* vicesindaco sopra citato - hanno fatto parte dell'amministrazione eletta nel 2012.

Gli accertamenti esperiti dalla commissione di indagine hanno altresì fatto emergere le relazioni di vicinanza - attestate da fonti tecniche di prova nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria c.d. «Gisella» - nonché i rapporti di parentela, di affinità e di frequentazione che legano diversi membri degli organi elettivi e dell'apparato burocratico del comune - alcuni dei quali con pregiudizi di natura penale - a persone controindicate ovvero ad esponenti anche di spicco delle consorterie localmente dominanti.

Al riguardo, risultano paradigmatici gli esiti dell'operazione di polizia da cui è scaturito l'accesso che hanno delineato il ruolo svolto dal menzionato *ex* vicesindaco rinviato a giudizio per i reati di cui agli articoli 416, 416-*bis* e 512-*bis* del codice penale, evidenziandone le convergenze di interessi con i reggenti della famiglia malavitosa summenzionata, peraltro a lui legati da vincoli di parentela.

Più nel dettaglio, è emerso come alla predetta famiglia malavitosa fosse riconducibile un'associazione sportiva dilettantistica - sottoposta a sequestro preventivo a febbraio 2019 e destinataria di un'interdittiva antimafia adottata dalla prefettura di Catania nel successivo mese di maggio - la quale, con riferimento ad una determinata disciplina agonistica, è riuscita ad imporsi come l'unica associazione operante sul territorio comunale, anche in considerazione della circostanza che l'amministrazione locale ha posto in essere condotte ostruzionistiche ed ha compiuto atti che hanno indotto un'altra associazione sportiva dilettantistica, operante nel medesimo settore agonistico, ad abbandonare quel territorio.

In particolare, il prefetto evidenzia che nei confronti dell'associazione dilettantistica da ultimo citata il comune ha reiteratamente preteso, per l'utilizzo di un impianto sportivo comunale, il pagamento di un corrispettivo spropositato e quantificato in maniera approssimativa nonché svincolato dall'effettivo tempo di fruizione dell'impianto. Di contro, l'associazione riconducibile alla famiglia malavitosa localmente dominante è stata destinataria di ripetuti, illegittimi favoritismi sia da parte del più volte citato *ex* vicesindaco sia da parte degli uffici dell'ente i quali - sempre a fronte dell'utilizzo di un impianto sportivo comunale - all'associazione in questione hanno richiesto un corrispettivo nettamente inferiore al dovuto.

Alla predetta famiglia malavitosa sono risultate inoltre riconducibili altre associazioni sportive dilettantistiche, di cui una parimenti sottoposta a sequestro preventivo a novembre 2018 ed altre due - come riferito dalla commissione di indagine - aventi sede presso l'indirizzo di residenza dell'*ex* vicesindaco.

Altro episodio sintomatico è quello concernente l'atto con il quale il sindaco, a marzo 2017, ha disposto l'intitolazione di una via cittadina ad un dipendente comunale deceduto, stretto affine di un noto capoclan. Il prefetto rimarca che l'atto in parola - pubblicamente rivendicato dal primo cittadino anche sui *mass media* locali - presenta gravi profili di illegittimità in quanto è stato adottato in violazione della normativa vigente in materia ed, in particolare, in difetto dell'autorizzazione prescritta dall'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188.

In ordine all'attività di gestione posta in essere dall'amministrazione comunale, assume valore emblematico della permeabilità dell'ente a pregiudizievoli condizionamenti esterni la vicenda relativa ad un amministratore al suo secondo mandato consecutivo in qualità di consigliere comunale di Misterbianco, titolare di una concessione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata, a marzo 2015, per la realizzazione di un chiosco - edicola.

In relazione a tale vicenda, le verifiche espletate in sede di indagine hanno messo in luce gravi irregolarità atteso che la superficie dell'area effettivamente occupata risulta maggiore rispetto a quella indicata nel titolo abilitativo ed il concessionario ha provveduto a corrispondere la prescritta tassa comunale soltanto per il primo anno di occupazione del suolo pubblico, omettendo di versarla per gli anni successivi. Inoltre, nell'area in questione - prospiciente una struttura adibita alla somministrazione di bevande, di proprietà del medesimo amministratore locale - in luogo del chiosco - edicola per il quale la concessione era stata rilasciata, è stato realizzato un diverso manufatto in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Il prefetto evidenzia che a settembre 2018, nei pressi del menzionato manufatto abusivo, si è svolto un evento musicale per il quale l'ente ha concesso il proprio patrocinio su istanza del citato amministratore locale titolare della concessione all'occupazione di suolo pubblico, peraltro in assenza di preventiva convocazione della commissione comunale per i pubblici spettacoli. Al riguardo, rileva la circostanza che il protagonista dell'evento - stretto parente di un noto capoclan - a marzo di quest'armo, a seguito dell'operazione di polizia giudiziaria c.d. «Zeta», è stato tratto in arresto dalla squadra mobile di Catania ed è stato poi rinviato a giudizio, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale. Unitamente al protagonista dell'evento, è stato arrestato e rinviato a giudizio per il medesimo reato anche un familiare convivente di quello stesso amministratore locale di cui si è detto.

Nel settore delle manutenzioni sono emerse diffuse illegittimità ed anomalie quali l'artificioso, reiterato frazionamento dell'importo degli affidamenti, l'omessa richiesta delle prescritte informazioni antimafia, la sistematica inosservanza del generale principio di rotazione e la mancata adozione dell'albo dei fornitori comunali in contrasto con le norme regolamentari dell'ente.

Segnatamente, l'amministrazione comunale non ha mai provveduto ad acquisire la certificazione antimafia nei confronti di una ditta beneficiaria di consistenti affidamenti nel triennio 2012 - 2014, tra l'altro in contrasto con le cautele che sarebbe necessario adottare a tutela della legalità in un contesto ambientale in cui è notoriamente consolidata la presenza di sodalizi criminali.

Gravi irregolarità sono state parimenti riscontrate con riferimento all'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, relativamente al quale l'operazione di polizia giudiziaria denominata «Gorgoni» - conclusasi con l'adozione, a novembre 2017, di un provvedimento applicativo di misure cautelari - ha disvelato i pregiudizievoli rapporti di un *ex* dipendente comunale con un imprenditore - titolare della società al tempo affidataria del servizio - definito dal prefetto «*longa manus*» di una consorteria locale, rinviato a giudizio per associazione di tipo mafioso nonché per i reati previsti dagli articoli 319, 319-*bis*, 321 e 353 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 e successivamente deceduto.

Più nel dettaglio, a seguito dell'accesso è emerso che l'ente - con determina dirigenziale di luglio 2014 - ha affidato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani alla predetta società omettendo di richiedere le prescritte informazioni antimafia. La società medesima ha poi beneficiato di ripetute proroghe, pur dopo che - con determina dirigenziale del 25 settembre 2015 - il servizio era stato formalmente aggiudicato ad un'altra impresa a seguito di procedura negoziata.

Inoltre, nei confronti della società in argomento, il 14 maggio 2015, la prefettura di Catania ha adottato un provvedimento interdittivo antimafia la cui efficacia è stata successivamente sospesa in sede cautelare dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con ordinanza depositata il 4 settembre 2015. Nondimeno, nel lasso di tempo intercorso tra l'adozione dell'informativa interdittiva e la sospensione degli effetti della stessa disposta dal giudice amministrativo, la menzionata società ha continuato a svolgere il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per conto del comune in forza di un'ordinanza di proroga adottata, a marzo 2015, dall'allora sindaco - rieletto alla medesima carica nel 2017 - ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Criticità sono infine emerse relativamente all'ufficio anagrafe che, dal 2013 al 2017, ha subito reiterati furti e danneggiamenti mai segnalati dall'amministrazione comunale alla prefettura, competente ad imporre eventuali interventi di potenziamento delle misure di sicurezza. Anche in questo caso, rilevano le risultante dell'operazione di polizia giudiziaria da cui ha preso le mosse l'accesso, le quali hanno fatto emergere l'esistenza di stretti rapporti di vicinanza tra soggetti controindicati ed un dipendente comunale, peraltro legato da vincoli familiari a personaggi apicali della consorteria localmente egemone nonché all'*ex* vicesindaco summenzionato.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Misterbianco, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Misterbianco (Catania), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 24 settembre 2019

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE
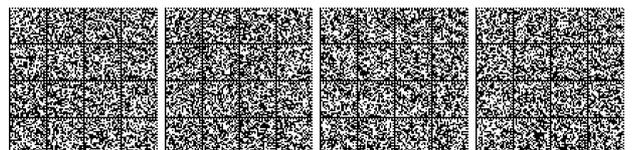
AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

ROMA

OGGETTO: Comune di Misterbianco - Commissione d'Indagine per l'accesso ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 2 comma 30 della Legge 15 luglio 2009 n. 94

Con decreto ministeriale n. 17102/128/22(8) – Uff. V – Affari Territoriali del 29 novembre 2018 veniva concessa dalla S.V. delega allo scrivente per l'effettuazione dell'accesso presso il Comune di Misterbianco ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 2 comma 30 della Legge 15 luglio 2009 n. 94.

Con atto prefettizio prot. n. 784/2018/R/S.d.S. del 29 novembre 2018 veniva nominata la Commissione di indagine alla quale si assegnava un termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività, successivamente prorogato per un analogo periodo con provvedimento n. 137/S.d.S./R/2019 del 27 febbraio 2019.

La citata Commissione ha concluso i propri lavori e depositato la Relazione conclusiva in data 24 maggio 2019.

Al fine di inquadrare adeguatamente il contesto in cui il predetto Organo ispettivo ha operato, si ritiene preliminarmente utile richiamare alcuni elementi, tratti dalla Relazione redatta dalla stessa Commissione, funzionali a delineare gli aspetti salienti del territorio di Misterbianco nonché le evidenze criminali ivi presenti.

PREMESSA

Cenni sul contesto geografico, economico e sociale

Sotto il profilo dell'inquadramento geografico si evidenzia che Misterbianco sorge su un rilievo alle pendici del vulcano Etna e si estende per 37,68 km^2 con una densità media di 1327,6 ab/km^2.
Fino alla metà degli anni cinquanta del secolo scorso il Comune era solo un rilevante centro agricolo alle porte di Catania che ha registrato nel successivo trentennio un celere sviluppo, nell'area a nord ovest, di insediamenti industriali per lo più connessi al settore produttivo edile, nonché un'imponente espansione di un'importante area commerciale/industriale arricchitasi, di anno in anno, di nuove aziende operanti soprattutto nel settore della grande distribuzione e in quello dell'alto contenuto tecnologico. Tuttavia, a partire dagli anni duemila, a causa della congiuntura economica negativa, si assiste ad una graduale sostituzione delle predette realtà imprenditoriali con una miriade di aziende commerciali di piccole e medie dimensioni, sia all'ingrosso che al dettaglio, oggi in larga parte di proprietà della nutrita colonia cinese diffusa in maniera particellare nell'ex area commerciale.
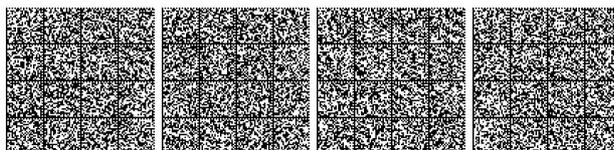
Lo sviluppo economico descritto è stato accompagnato da un più che proporzionale incremento demografico[1] che ha reso il Comune di Misterbianco uno dei più importanti della provincia per numero di abitanti[2].

Circa la metà della popolazione cittadina risulta residente nelle cosiddette frazioni[3] che, pertanto, hanno assunto un particolare rilievo nella vita economica, sociale e politica della comunità.

Per quanto di specifico interesse, si ritiene opportuno dedicare un cenno alle frazioni misterbianchesi di Lineri e Montepalma che, sia per estensione territoriale che per densità di popolazione[4], hanno avuto uno specifico rilievo nell'ambito delle elezioni comunali del 2012 e del 2017, di cui si dirà successivamente.

Il Collegio precisa che entrambe le predette realtà si presentano, ancora oggi, alquanto arretrate dal punto di vista socio-culturale con alti indici di criminalità, in particolare di quella organizzata, nonchè con un elevato tasso di abusivismo urbano non adeguatamente contrastato dalle Amministrazioni comunali avvicendatesi nel tempo.

Il contesto storico - criminale

La Commissione di indagine descrive il contesto criminale – mafioso misterbianchese come strettamente legato allo scenario criminale

[1] Nel censimento del 1971 risultavano presenti 18.836 abitanti, in quello del 1991 si è registrato un numero di residenti pari a 40.785 unità, quindi oltre il doppio nell'arco di appena un ventennio.
[2] Al 30 settembre 2018, si sono registrati 50.024 abitanti, di cui 1.171 stranieri (2,3%) provenienti soprattutto dalla Repubblica Popolare Cinese (38,3%).
[3] Il territorio del Comune di Misterbianco, oltre al centro urbano, risulta composto da 14 frazioni (sebbene alcune di esse, più che essere individuate quali "frazioni", andrebbero indicate come "contrade/borgate").
[4] La popolazione di Lineri nel 1971 contava 2.855 abitanti, di cinque volte superiore al decennio precedente, e il suo incremento è proseguito costantemente nei decenni successivi a ritmi elevati, fino all'attuale dato di oltre 7.500 abitanti.

catanese che ha riflessi su tutta la parte orientale dell'Isola, risultando piuttosto articolato e caratterizzato dall'interazione, con dinamiche prevalentemente non violente, sia di consorterie riconducibili a *Cosa Nostra*, quali le famiglie "Santapaola – Ercolano" e "Mazzei" (questa in espansione verso il territorio di Siracusa e Ragusa), e "La Rocca" (quest'ultima per lo più stanziale ed egemone nell'area calatina Sud Simeto). Ma sono altresì presenti gruppi dotati di consolidata struttura e significativa presenza sul territorio, dediti alla realizzazione di affari illeciti, quali i "Cappello – Bonaccorsi" (anche questi in espansione verso Siracusa) ed i "Laudani" (detti "*mussi i ficurinia*" [5]).

Tutte le sopra citate "famiglie" sono attivamente presenti, con isolate eccezioni, sia nel Capoluogo etneo, sia nell'*hinterland* provinciale, riuscendo tra l'altro a proiettare, in alcuni casi, la loro influenza anche oltre regione.

L'organo ispettivo rileva, altresì, che le menzionate famiglie mafiose catanesi affiliate a *Cosa Nostra*[6] hanno propaggini nel territorio di Misterbianco e, segnatamente, nella popolosa frazione di Lineri, così come accertato nel recente passato da alcune importanti operazioni di polizia giudiziaria, poi sfociate nell'emissione di provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di numerosi soggetti[7].

---

[5] Tradotto dal dialetto siciliano: "faccia di fico d'India".

[6] Il *clan* "Santapaola – Ercolano" ed il *clan* "Mazzei".

[7] La presenza di importanti figure di riferimento della criminalità organizzata di tipo mafioso operanti tutte nel territorio di Lineri è stata accertata sia dall'operazione ***Fiori Bianchi*** (2013) che ha individuato la figura di ...OMISSIS... appartenente al *clan* "Santapaola – Ercolano", sia dall'operazione ***Enigma*** (2015) relativa al *clan* "Mazzei" nell'ambito della quale è stata delineata la figura di ... OMISSIS ..., appartenente alla c.d. "Squadra di Lineri" e da ultimo, dall'operazione ***Chaos*** (2017), che ha interessato numerosi soggetti appartenenti sia al *clan* "Santapaola – Ercolano" sia al *clan* "Mazzei" e fra questi il c.d. "Gruppo di Lineri" le cui figure di riferimento sono state individuate in: ... OMISSIS ...
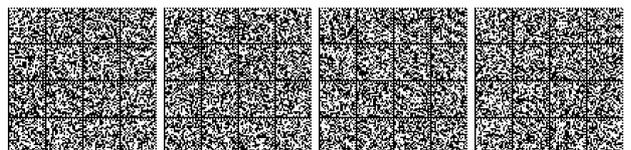
Altro gruppo criminale presente sul territorio di Misterbianco è il *clan* "Nicotra" che annovera tra i suoi sodali ...OMISSIS..., coinvolti nell'operazione di polizia giudiziaria "Gisella"[8], con la quale lo scorso 30 aprile sono stati eseguiti numerosi provvedimenti cautelari restrittivi e che ha, per la prima volta, connotato la famiglia mafiosa riconducibile al menzionato sodalizio criminale denominato dei "Tuppi", a sua volta confederato all'organizzazione mafiosa dei "Mazzei", intesi "Carcagnusi", storicamente affiliata a *Cosa Nostra.*

Le attività d'indagine hanno messo in evidenza non solo la storia del menzionato gruppo radicato nel tempo nel territorio di Misterbianco e rivitalizzato anche a seguito della scarcerazione, avvenuta nel febbraio del 2017, di ...OMISSIS... che ne riprende il comando, ma, altresì, un eloquente quadro delle relazioni intercorrenti tra affiliati di spicco del predetto *clan* e professionisti ed esponenti politici del Comune di Misterbianco.

Nel medesimo provvedimento vengono minuziosamente descritte le attività del *clan* "Nicotra" i cui sodali sono dediti a commettere una serie indeterminata di delitti, quali omicidi, tentati e consumati, estorsioni, trasferimento fraudolento di valori e traffico di sostanze stupefacenti, perpetrati al fine di mantenere i rapporti di forza nel territorio, di tutelare gli stessi membri della consorteria, nonché per espandere il proprio predominio criminale.

La "famiglia" mafiosa "Santapaola – Ercolano" e le sue articolazioni nel territorio di Misterbianco

[8]Si fa riferimento all'ordinanza n. 1725/16 del 30 aprile 2019 del G.I.P. presso il Tribunale di Catania con la quale è stata disposta l'applicazione di misure cautelari nei confronti di appartenenti all'associazione mafiosa facente capo alla famiglia Nicotra (c.d. "Tuppi")

L'esistenza, la permanenza nel tempo, la pericolosità e l'evoluzione della "famiglia" catanese di *Cosa Nostra* "Santapaola-Ercolano" è stata accertata da sentenze passate in giudicato[9] che hanno permesso di ricostruire, grazie anche alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia appartenenti alla medesima organizzazione ed a quelle alleate o contrapposte, l'organigramma e, in parte, il programma criminoso della "famiglia Santapaola", nonché il suo inserimento in seno alla stessa *Cosa Nostra.*

L'organizzazione della "famiglia Santapaola", con il passare degli anni, si è strutturata in una serie di "*sottogruppi*", ciascuno dotato di propri responsabili e dotati anche di una certa autonomia, benché collegati e dipendenti dalla struttura verticistica della "*famiglia*".

La Commissione di indagine ricostruisce le vicende che hanno interessato, nel tempo, il sodalizio criminale costituito nel 2001 con la denominazione di gruppo di "Lineri - San Giorgio", avente come reggenti ...OMISSIS....

La stabilità del gruppo, tuttavia, veniva compromessa dalle lunghe carcerazioni subite dai capi *clan* e, pertanto, quello che, all'incirca nel 2006, aveva acquisito la denominazione di "gruppo di Lineri", qualche anno dopo, precisamente nel 2009, "*subiva*" il tentativo di esser inglobato in una nuova alleanza criminale[10] che avrebbe dovuto contrapporsi alla potenza del *clan* "Santapaola-Ercolano", acquisendone tutti i settori di interesse; il tentativo, però, non andava in porto ed il gruppo confermava la propria fedeltà al predetto gruppo criminale.

---

[9] Fra le altre, le sentenze della *Corte di Assise n. 20/96 e n. 10/03.*
[10] Tale tentativo veniva ideato dagli ... OMISSIS ...
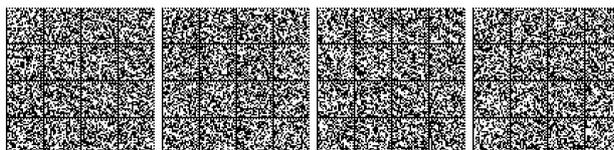
Nel 2009 ...OMISSIS... veniva scarcerato e al suo rientro trovava sulla scena criminale ...OMISSIS... che nel frattempo avevano assunto il controllo del territorio di appartenenza.

Nel 2012 ...OMISSIS... perdeva nuovamente lo *status libertatis*: ciò consacrava definitivamente la posizione dei ...OMISSIS... in qualità di insolito triumvirato alla reggenza di un gruppo.

Lo spessore criminale dei componenti del *clan* "Placenti", ed in particolare dei ...OMISSIS...[11] [12], è delineato in maniera puntuale ed esaustiva nell'o.c.c. n.11982/2017 R.G.N.R. – 9882 R.G. adottata dal GIP del Tribunale di Catania in data 20 novembre 2018[13].

In particolare, risulta che "dal 2011 al febbraio 2015, detto gruppo mafioso, costituente, come detto, una articolazione di *Cosa Nostra* catanese, *clan* "Santapaola", inglobava le attività illecite svolte nel settore dei giochi e scommesse *on line*, attraverso le competenze messe a sua disposizione da Fabio Lanzafame, poi divenuto collaboratore di giustizia dal gennaio 2018, e attraverso la forza di intimidazione insita nella stessa organizzazione mafiosa; ciò che consentiva ai predetti Placenti di ottenere l'affermazione sul mercato della piattaforma <<*Planetwin365*>>, con l'acquisizione di significative quote di mercato e con profitti stimati per il solo gruppo mafioso in parola nell'ordine di oltre sei milioni di euro"[14].

"A partire dal febbraio 2015 la predetta attività criminale ha assunto connotazioni di piena autonomia essendo stata affidata alla gestione di una vera e propria associazione criminale, <<parallela>> a quella mafiosa, nella quale trovava concreta e assai proficua realizzazione la

[11] ... OMISSIS...
[12] ...OMISSIS...
[13] Operazione di polizia giudiziaria denominata *Revolution bet.*
[14] O.c.c.c. n.11982/2017 R.G.N.R. – 9882 R.G. pag. 27.
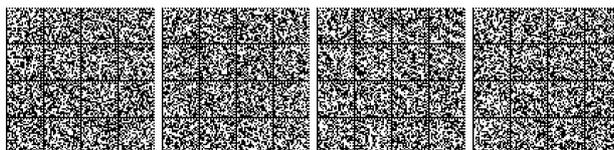
capacità criminale dei Placenti" [15].

I riscontri investigativi confluiti nell'Ordinanza in esame hanno, peraltro, permesso di appurare come "sotto la reggenza dei Placenti il gruppo di Lineri fosse caratterizzato da una operatività, per così dire, differenziata, in quanto, benché non estranea al settore tradizionale del narcotraffico, avesse mostrato di imperniarsi sempre più nel settore, quanto mai redditizio, del gioco e delle scommesse, anche on-line, che veniva considerato al riparo da una immediata e più tenace attenzione da parte delle forze dell'ordine e dell'A.G. che consideravano, non a torto, come le associazioni mafiose traessero la parte più rilevante dei loro proventi (necessari per il sostegno dell'organizzazione) dai settori "tipici" degli stupefacenti, delle estorsioni e delle rapine"[16].

La Commissione precisa che, tra l'altro, l'affermazione e l'ascesa dei ...OMISSIS..., fino ad assumere la posizione di vertice del gruppo criminale c.d. di "Lineri", è stata resa possibile grazie anche alla parentela con la famiglia Santapaola[17].

Un ultimo aspetto di rilievo per ricostruire, tra l'altro, il profilo criminale dei componenti del *clan* "Placenti" attiene ai rapporti intrattenuti con soggetti appartenenti alla *Sacra Corona Unita*[18], nonché con elementi di spicco, riconducibili a *Cosa Nostra* palermitana, vicini al noto latitante Matteo Messina Denaro[19].

---

[15] O.c.c.c. n.11982/2017 R.G.N.R. - 9882 R.G. pagg. 27 e 28.
[16] O.c.c.c. n.11982/2017 R.G.N.R. - 9882 R.G. pag. 47.
[17] ...OMISSIS...
[18] "Le indagini della Procura di Bari, in particolare, si sono rivelate incentrate sulla figura di MARTIRADONNA Francesco, soggetto vicino alla Sacra Corona Unita, che è emerso essere in contatto con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata etnea tra i quali proprio Placenti Carmelo", (o.c.c.c. n.11982/2017 R.G.N.R. - 9882 R.G. pag. 92).
[19] O.c.c.c. n.11982/2017 R.G.N.R. - 9882 R.G. pagg. 92 e seg.: "Non meno significativi appaiono gli elementi trasmessi dalla Procura di Palermo che già lo scorso 17/4/2018 emetteva decreto di fermo nell'ambito del procedimento distinto dal n.
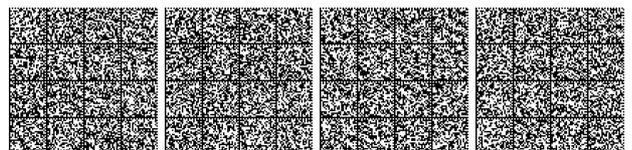
23685/13 R.G.N.R. nei confronti di MESSINA DENARO Matteo e di altri ventuno indagati. Il detto provvedimento, acquisito agli atti del presente procedimento, ricostruisce gli interessi di Cosa Nostra palermitana (ed altresì di alcuni stretti congiunti dello stesso MESSINA DENARO) nel settore dei giochi e scommesse on fine, individuando in CATTANEO Carlo, indagato nell'ambito del presente procedimento, il soggetto incaricato di curare gli specifici interessi dell' organizzazione mafiosa nel settore che risultava intrattenere contatti qualificati con GUTTADAURO Francesco (nipote di MESSINA DENARO Matteo) e con i fratelli PLACENTI.
Si legge, tra l'altro, e per quanto più da vicino qui interessa, nel provvedimento di fermo sopra indicato:

...omissis ...

"Si accertava infatti che la condivisione d'interessi tra CATTANEO e GUTTADAURO nel settore del gioco on line risale al 2011 e si è protratta sino a pochi giorni prima dell'arresto di GUTTADAURO (avvenuto il 13 dicembre 2013), essendo stato accertato un ultimo contatto tra i due il4 dicembre 2013. Il contenuto delle conversazioni intercettate sulla sua utenza cellulare dimostra che effettivamente nel 2011 Francesco GUTTADAURO, grazie al suo stretto rapporto con i fratelli PLACENTI, che gestivano a Catania la rete delle scommesse on line, è riuscito ad entrare in tale circuito, affiancando Carlo CATTANEO, già operativo nel settore. Tra i due castelvetranesi è quindi iniziato un percorso di condivisione degli interessi economici, con la piena consapevolezza da parte di CATTANEO di potere in tal modo ampliare i suoi affari, sia territorialmente che economicamente. Le frequentazioni tra i fratelli PLACENTI, Francesco GUTTADAURO e Carlo CATTANEO risalgono almeno ai primi mesi del 2011: nel marzo di quell'anno veniva intercettato uno scambio di sms in cui Vincenzo PLACENTI chiedeva a GUTTADAURO se avesse notizie di Carlo CATTANEO, con GUTTADAURO che gli rispondeva, annunciando una sua imminente visita a Catania..."

"... Qualche mese più tardi, il 4 novembre 2011, veniva intercettata una conversazione in cui Carlo CATTANEO, utilizzando l'utenza riconducibile a Francesco GUTTADAURO, che si trovava al suo fianco, chiamava Carmelo PLACENTI e dopo avergli comunicato una questione concernente un'agenzia di Palermo, passava il telefono a GUTTADAURO.
Nel primo tratto di conversazione i tre parlavano di un ragazzo che era stato inviato dai PLACENTI presso una agenzia di scommesse gestita dal duo CATTANEO-GUTTADAURO, con una funzione di controllo contabile o comunque di supervisione.
Nel secondo e più rilevante passaggio Carmelo PLACENTI chiedeva a GUTTADAURO una significativa intermediazione per aprire una serie di agenzie di scommesse nella città di Palermo, spiegando che avrebbe mandato un suo emissario per parlare con qualcuno di Palermo che GUTTADAURO avrebbe facilmente individuato, viste le sue conoscenze in ambito mafioso.
In sostanza PLACENTI, ben conscio delle logiche di competenza territoriale seguite dall'associazione mafiosa, in base alle quali l'avvio di qualsivoglia attività commerciale in un determinato territorio necessita dell'approvazione dei relativi referenti mafiosi, si rivolgeva a GUTTADAURO, di cui conosceva la caratura mafiosa, chiedendogli di presentare i suoi emissari alla gente della "zona".
GUTTADAURO, dal canto suo, conscio della vicinanza dei fratelli PLACENTI agli ambienti mafiosi catanesi, assecondava la richiesta, fissando l'incontro con gli emissari di PLACENTI per il lunedì successivo, e poi un incontro con lo stesso
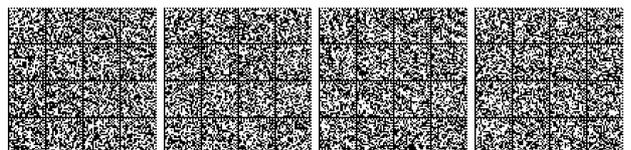
Preliminarmente si ritiene opportuno sottolineare che, nella Relazione depositata, l'Organo ispettivo ha messo in evidenza di aver riscontrato "un forte ostruzionismo, malcelato dietro una apparente collaborazione e disponibilità, messo in atto da gran parte dell'apparato amministrativo comunale. Tale ostruzionismo, attuato in modo pressoché costante durante tutta la fase di raccolta della copiosa documentazione richiesta, ha notevolmente rallentato, soprattutto nel corso dei primi mesi, l'attività demandata alla Commissione, costretta a reiterare più volte le medesime richieste documentali e ad effettuare numerosi accessi presso gli Uffici centrali e distaccati del Comune"[20].

Dalle affermazioni del Collegio risulta, altresì, che anche ...OMISSIS... "interlocutore diretto del consesso, fin dall'inizio, non ha prestato una fattiva e puntuale collaborazione"[21].

Difatti "la documentazione richiesta allo stesso è stata prodotta sempre in maniera incompleta e frammentaria"; anche nel corso delle

---

PLACENTI per il mercoledì successivo..." (o.c.c.c. n.11982/2017 R.G.N.R. - 9882 R.G. pagg. 92 e 93).

"...Dagli atti trasmessi dalla Procura di Palermo emerge, pertanto, come, per un verso, i fratelli PLACENTI Carmelo e Vincenzo -anche attraverso LANZAFAME Fabio (che ha peraltro reso dichiarazioni ampiamente confermative) - abbiano intrattenuto relazioni criminali ed affaristiche con soggetti vicini al riconosciuto vertice di Cosa Nostra siciliana, id est MESSINA DENARO Matteo e, per altro verso, come, da una parte, GUTTADAURO e CATTANEO e, dall'altra, i fratelli PLACENTI fossero inseriti all'interno di gruppi mafiosi. Del resto, è inequivoco il contenuto del messaggio di testo di cui al progr. 2663 in cui GUTTADAURO riferiva chiaramente a PLACENTI Vincenzo come i loro accordi economici fossero cementati proprio dalla comune appartenenza ad una "fratellanza" fondata su principi che non andavano mai traditi ("Ma tu lo sai ke siete miei fratelli e quindi noi non facciamo brutte figure .. Penso ke anke io lo sono x voi .. Noi siamo nati con certi principi e li porteremo avanti fino la fine ... Tvb ricordatelo sempre .. lo fratelli maski no ne ho, ma ho a voi...") (o.c.c.c. n.11982/2017 R.G.N.R. - 9882 R.G. pag. 102).

[20] Pagg. 5 e 6 della Relazione della Commissione d'indagine.

[21] Pag. 5 della Relazione della Commissione d'indagine.

audizioni tenutesi davanti all'Organo ispettivo "le dichiarazioni rese dal predetto sono apparse del tutto evasive e sfuggenti"[22].
Dal punto di vista metodologico si ritiene utile evidenziare che l'attività di analisi ha riguardato il periodo 2012-2018 atteso che le recenti operazioni di polizia giudiziaria[23], che hanno visto coinvolti anche dipendenti ed amministratori del Comune di Misterbianco, hanno fatto emergere gravi profili di criticità relativi al citato periodo.
Tra l'altro, nell'arco temporale in parola le consultazioni amministrative, tenutesi nel 2012 e nel 2017, hanno registrato la conferma ...OMISSIS...
L'esame delle circostanze relative alla precedente gestione amministrativa è risultato utile al fine di accertare l'*attualità* dell'inquinamento e della deviazione dalle funzioni pubbliche all'interno di un quadro valutativo generale in cui si evidenzia che, nel tempo, l'Amministrazione misterbianchese, quanto meno, non ha contrastato efficacemente l'invadenza di gruppi criminali mafiosi con la conseguenza, tra l'altro, di un *attuale* radicamento dell'influenza e del condizionamento mafioso tale da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli Organi elettivi ed amministrativi, da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione nonché il regolare funzionamento dei servizi.
Per ciò che concerne il merito degli accertamenti condotti dall'Organo ispettivo, si evidenzia che dall'esame della complessa documentazione visionata, la Commissione d'indagine ha rilevato, tra l'altro, "*una situazione di generale fragilità del sistema amministrativo di*

[22] Pag. 6 della Relazione della Commissione d'indagine.
[23] Operazione "Gorgoni" (2017) , "*Revolution bet*" (2018), "Zeta" (2019) e "Gisella" (2019).
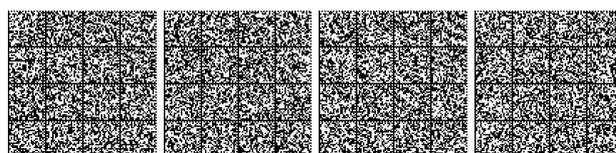
Misterbianco nonché un generalizzato disinteresse verso il rispetto delle normative funzionali ad assicurare i controlli sulle procedure adottate".

Le superiori condivisibili considerazioni che costituiscono parte delle argomentazioni dei componenti del citato Organo rappresentano la chiave di lettura delle criticità emerse dalla Relazione.

In particolare il contesto di complessiva *mala gestio* che ha caratterizzato il sistema amministrativo del Comune di Misterbianco, descritto nell'elaborato della Commissione, ha contribuito sia al verificarsi di episodi corruttivi e/o collusivi sia all'acclarato inquinamento e alle interferenze della criminalità organizzata presente sul territorio nella vita e nelle attività dell'Ente, senza che siano state registrate resistenze o attivate e realizzate barriere di difesa all'infiltrazione pervasiva non di uno solo bensì di diversi gruppi di criminalità organizzata.

L'analisi svolta dal Collegio, in questo senso, illustra, in particolare, come in alcuni settori *l'agere* amministrativo sia stato deviato dal fine dell'interesse pubblico per privilegiare anche interessi di soggetti contigui od intranei ad organizzazioni criminali con conseguente snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio ai cittadini da parte dell'Ente locale e della sua rappresentanza politico-amministrativa.

In altre circostanze, invece, l'attività amministrativa si è dimostrata acquiescente o non in grado di intervenire per arginare eventi e fattispecie caratterizzati da perniciosa illegalità, porta di accesso di fenomeni più gravi, i quali, pur conosciuti dai vertici municipali, hanno continuato a persistere senza che venissero attuate le necessarie, urgenti e improcrastinabili iniziative di contrasto.

Al riguardo, risulta infatti evidente come un contesto sociale e territoriale complesso e problematico, in cui si registra la pervasiva presenza di diversi gruppi criminali riconducibili alle principali consorterie mafiose[24], richieda un'Amministrazione comunale adeguatamente strutturata e fortemente impegnata sul fronte del rispetto della legalità generalmente intesa.

Invero le circostanze evidenziate dalla Commissione mostrano una realtà diffusamente connotata da gravi irregolarità, illegittimità, carenze, omissioni nei settori esaminati; queste, per loro stessa natura, appaiono agevolative di interferenze dirette e/o mediate della criminalità organizzata di tipo mafioso nelle attività svolte od omesse dall'Amministrazione stessa.

Sotto tale profilo gli elementi informativi contenuti nella Relazione hanno messo in luce come le ramificazioni di tre gruppi di criminalità organizzata di tipo mafioso, rispettivamente riconducibili alla "famiglia Santapaola – Ercolano", al *clan* "Cappello" ed al *clan* "Nicotra", abbiano, nel tempo, attuato e consolidato pur con modalità e intensità diversificate strategie di penetrazione e inquinamento dell'Ente mediante rapporti, relazioni e frequentazioni con gli Organi decisionali, politici ed amministrativi del Comune di Misterbianco.

Proprio la policentrica pervasività delle maggiori consorterie mafiose nell'ambito del medesimo Ente locale, perpetrata attraverso diversi soggetti e differenti modalità, testimonia la cennata assenza di adeguate difese e barriere che pongano l'attività amministrativa rigorosamente al riparo da influenze criminali.

---

[24] Il territorio del Comune di Misterbianco è stato interessato, di recente, da cinque importanti operazioni di polizia giudiziaria (Gorgoni, *Revolution bet*, Gisella, Zeta e Hostage) che hanno disarticolato in maniera decisiva i *clan mafiosi* presenti sul
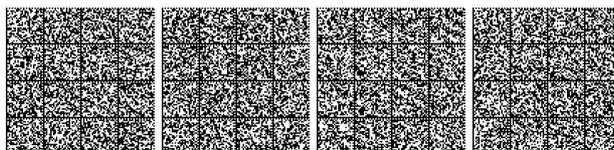
In ordine a quanto precede, risulta evidente che le valutazioni inerenti il documento elaborato dall'Organo ispettivo devono essere svolte secondo una visione complessiva e non atomistica, ponendo l'attenzione non soltanto sui singoli episodi, ivi narrati, alcuni peraltro risalenti, già di per sé gravi, ma soprattutto sui collegamenti tra i fatti descritti, le persone coinvolte e il generale andamento, nel tempo, dell'Amministrazione locale. Ciò in un'ottica di lettura dinamica delle vicende, funzionale a cogliere la significativa capacità di adattamento mostrata dalla criminalità organizzata nell'adeguare le strategie di infiltrazione e di inquinamento nell'Ente comunale.

Al riguardo, sotto tale profilo, risultano illuminanti, tra gli altri, gli aspetti "sintomatici" valorizzati nel documento in parola utili a definire, in maniera incontrovertibile, il grado di compromissione ed infiltrazione della vita politico-amministrativa del Comune di Misterbianco.

Gli Organi di governo comunale

...OMISSIS...

Preliminarmente si ritiene utile evidenziare che ...OMISSIS...[25] acquisendo piena conoscenza del funzionamento della macchina amministrativa nonché del contesto territoriale di riferimento.

Durante...OMISSIS..., si sono svolti tutti gli eventi, quelli attuali e quelli risalenti nel tempo, da considerare come un *continuum* che ha visto il radicarsi di un *modus operandi* deviato che ha favorito anche interessi di soggetti vicini, contigui od intranei ad organizzazioni criminali con conseguente snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio ai

territorio, evidenziando, altresì, il coinvolgimento di amministratori e/o dipendenti del Comune di Misterbianco ritenuti vicini alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

[25] ...OMISSIS...
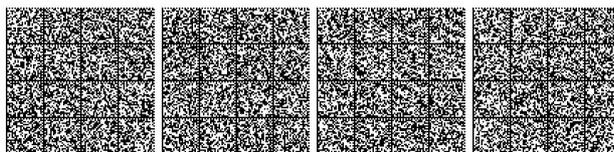
cittadini da parte dell'Ente locale e della sua rappresentanza politico-amministrativa.

Analoghe considerazioni valgono ...OMISSIS...

In tale contesto devono essere inquadrati gli accertamenti esperiti dalla Commissione nei confronti del ...OMISSIS... nell'ambito dell'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a favore della ...OMISSIS... di cui si dirà dettagliatamente in seguito.

Ciò che rileva nella circostanza è che, pur riguardando fattispecie risalenti al 2015, sono emersi analoghi profili di criticità riscontrati nell'attuale gestione amministrativa caratterizzata dal mancato rispetto delle regole.

Tale ottica di non allineamento ai riferimenti normativi si riscontra, peraltro, anche nella decisione ...OMISSIS... relativa all'illegittima e poco opportuna intitolazione, al di fuori dei canoni previsti dalla legge, di una via cittadina ad un parente di un noto boss mafioso di cui si dirà nel prosieguo della trattazione.

...OMISSIS...

La Commissione riferisce che ...OMISSIS... hanno rivestito il medesimo ruolo all'interno dell'Organo[26].

In ordine alla ...OMISSIS... comunale la Relazione della Commissione rileva la sussistenza di aspetti problematici nei confronti ...OMISSIS...[27] e, soprattutto,...OMISSIS... In particolare, si rileva che quest'ultimo è stato tratto in arresto[28], lo scorso mese di novembre, nell'ambito della menzionata operazione *Revolution Bet*, nel corso della quale è stata

[26] ...OMISSIS....
[27] ...OMISSIS...
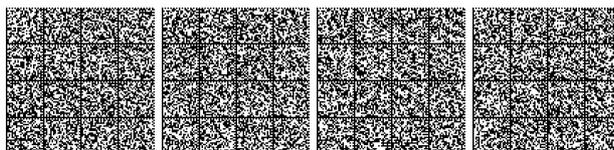
eseguita l'ordinanza di custodia cautelare n.11982/2017 R.G.N.R. – 9882 R.G. adottata dal GIP del Tribunale di Catania in data 20 novembre 2018 nei confronti di ventuno soggetti ritenuti responsabili di gravi reati connessi alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Come verrà dettagliato nel corso dell'esposizione ...OMISSIS ha sempre manifestato specifico interesse nella gestione dei settori ...OMISSIS....

Dal quadro delineato in merito dalla Commissione emerge che, nell'esercizio delle menzionate funzioni, ...OMISSIS... ha inteso perseguire i propri specifici interessi. Ciò si desume sia dai rapporti, anche di natura confidenziale, intrattenuti ...OMISSIS... con ...OMISSIS... che si mostra sempre disponibile a soddisfare ogni richiesta di intervento sottopostagli informalmente ...OMISSIS..., senza curarsi del rispetto delle procedure all'uopo previste dai regolamenti comunali[29], nonché, ancor di più, dalla vicende connesse alla gestione della locale squadra di calcio, descritte nel prosieguo della trattazione, ove risultano evidenti le cointeressenze con ...OMISSIS..., *dominus* dell'omonimo *clan*.

...OMISSIS....

La Commissione rileva che ...OMISSIS....

Gli accertamenti esperiti dall'Organo ispettivo ...OMISSIS... hanno evidenziato elementi di criticità connessi alle relazioni, dirette o

[28] Arrestato per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis 1 c.p. finalizzati a commettere più delitti, tra i quali l'esercizio abusivo di gioco e connessi ed alla gestione di imprese e 512 bis c.p.

[29] Gli interventi sollecitati ...OMISSIS... risultavano tutti contestualizzati nel territorio della frazione di Lineri e, spesso, riguardavano specifici interessi di soggetti terzi come ad esempio l'attivazione di uno stallo per scarico e carico merci a favore di una famiglia di commercianti o il taglio di alberi nei pressi dell'abitazione di alcuni suoi parenti (pag. 55 della Relazione della Commissione d'indagine).
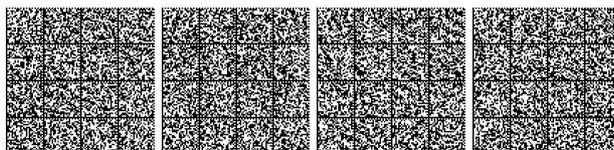
indirette, alla vicinanza o contiguità di alcuni di essi con esponenti o affiliati della criminalità organizzata.

In particolare si fa riferimento ai seguenti soggetti:

- ...OMISSIS...[30];
- ...OMISSIS...[31];
- ...OMISSIS...[32];
- ...OMISSIS...[33];
- ...OMISSIS...[34] ...OMISSIS...[35]

...OMISSIS...[36] ...OMISSIS...[37]

- ...OMISSIS...[38]

...OMISSIS...[39]

- ...OMISSIS...[40]

L'analisi condotta dall'Organo ispettivo sui componenti del Consesso porta in particolare, preminente evidenza ...OMISSIS... di cui si dirà in seguito, interessati da vicende ove si ravvisano elementi di connivente illegalità unitamente a rapporti di stretta vicinanza con soggetti appartenenti alle consorterie mafiose del territorio.

...OMISSIS...

---

[30] ...OMISSIS...
[31] ...OMISSIS...
[32] ...OMISSIS...
[33] ...OMISSIS...
[34] ...OMISSIS...
[35] ...OMISSIS...
[36] ...OMISSIS...
[37] Vds. Pag. 36 o.c.c. n. 15713/12 R.G.N.R. n. 10389/13 R.G. GIP datata 1 marzo 2017 del GIP Tribunale di Catania
[38] ...OMISSIS...
[39] Da ulteriore controllo del 19 agosto 2002 risultava in compagnia di ...OMISSISS..., con pregiudizi per associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere contrabbando, stupefacenti ed associazione finalizzata al traffico degli stessi, rapina, furto, porto abusivo di armi, riciclaggio già sottoposto alla libertà controllata.
[40] ...OMISSIS...

In merito ...OMISSIS..., la Commissione segnala il tentativo di condizionare o comunque contaminare, attraverso il coinvolgimento di conosciuti gruppi mafiosi, l'esito della consultazione popolare del 2017, sintomo di aderenza a regole e logiche che contrastano radicalmente con i principi costituzionali della democrazia rappresentativa.

In particolare, dalle risultanze dell'attività ispettiva appare in maniera incontrovertibile ...OMISSIS..., adoperandosi nella ricerca del maggior numero di consensi possibile anche con l'ausilio delle locali consorterie mafiose riconducibili al *clan* "Nicotra". Tale valutazione è testimoniata innanzitutto dalle risultanze dell'operazione di polizia giudiziaria "Gisella" menzionata[41], con la quale lo scorso 30 aprile sono stati eseguiti numerosi provvedimenti cautelari restrittivi e che ha connotato la famiglia mafiosa riconducibile al gruppo "Nicotra" fornendo, altresì, un eloquente quadro delle relazioni intercorrenti tra affiliati di spicco del predetto *clan* quali, ...OMISSIS... e professionisti ed esponenti politici locali del Comune di Misterbianco.

In proposito, nella Relazione la Commissione dà atto che, dall'esame del provvedimento emesso dal G.I.P., è emerso che ...OMISSIS... è stata intercettata una conversazione ritenuta di interesse ...OMISSIS...[42], all'epoca detenuto, dalle quali si desume agevolmente il rapporto tra quest'ultima ...OMISSIS..., tanto che lo stesso chiede più volte, ...OMISSIS..., un incontro di natura "personale"[43].

In altra conversazione...OMISSIS..., intercorsa ...OMISSIS... anch'esso

[41]Si fa riferimento all'ordinanza n. 1725/16 del 30 aprile 2019 del G.I.P. presso il Tribunale di Catania con la quale è stata disposta l'applicazione di misure cautelari nei confronti di appartenenti all'associazione mafiosa facente capo alla famiglia Nicotra (c.d. "Tuppi").

[42] ...OMISSIS...

[43] Conversazione telefonica ...OMISSIS... nella quale si evince l'interesse di quest'ultimo a fissare un incontro "personale" (pag. 22 della Relazione della Commissione d'indagine).
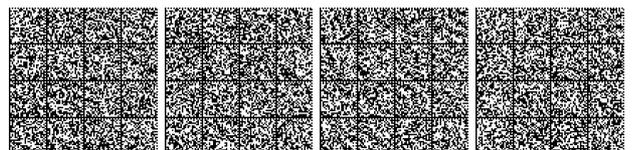
elemento di spicco del *clan* mafioso dei "Tuppi", rimesso in libertà appena un mese prima (15 febbraio 2017) ed assoggettato al regime di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, emerge con chiarezza il rapporto intercorrente tra l'esponente politico ed uno degli affiliati apicali del menzionato sodalizio mafioso locale[44].

L'apparato amministrativo

Il funzionamento dell'apparato amministrativo

Al momento dell'accesso il Comune di Misterbianco risultava articolato in 14 Settori, numero ritenuto dalla Commissione "elevato in considerazione del complesso dei dipendenti comunali in servizio, che non raggiungono le 200 unità"[45]. I Settori a loro volta sono suddivisi in Servizi, i quali in alcuni casi presentano competenze analoghe e, pertanto, sovrapposte.

La Commissione ha ritenuto utile evidenziare che alla descritta ridondanza organizzativa non corrispondono *performances* amministrative adeguate, atteso che, ...OMISSIS... all'uopo audito, il mantenimento di una struttura così allargata è frutto di una scelta intesa a "gratificare" un numero di dipendenti più elevato del necessario, pur nella consapevolezza della scarsa professionalità e preparazione posseduta dai dipendenti posti, volutamente, al vertice di alcuni Servizi[46].

Tali aspetti emergono in maniera chiara dalla puntuale attività di indagine svolta dall'Organo ispettivo di accesso che ha permesso di verificare come in alcuni settori chiave dell'Amministrazione, quali quello della gestione dei rifiuti, delle manutenzioni, e della prevenzione e

---

[44] ...*OMISSIS*...

[45] Pag. 33 della Relazione della Commissione d'indagine.
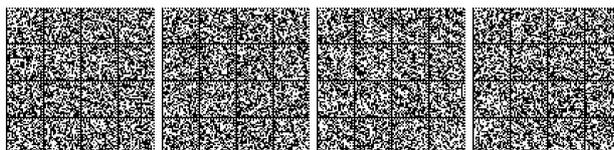
contrasto all'abusivismo commerciale ed edilizio, si sia operato in un generale contesto di alterazione dei regolari procedimenti amministrativi, in assenza di adeguati controlli ed in violazione delle norme sull' imparzialità nella scelta del contraente, elementi che possono costituire veicolo privilegiato per le infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso.

I dipendenti del Comune

Gli accertamenti esperiti dall'Organo ispettivo nei confronti dei dipendenti comunali[47] hanno evidenziato l'affinità o la parentela di alcuni di essi con esponenti o affiliati della criminalità organizzata, ed in alcuni casi con la famiglia Placenti, propaggine, come detto, del *clan* "Santapaola – Ercolano" nella frazione di Lineri.

Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dipendenti:

- ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS...[48]

Di particolare rilievo ...OMISSIS... di cui si dirà specificatamente in seguito, ...OMISSIS...[49]

Le attività

L'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti alla ...OMISSIS...

---

[46] Pag. 3 del verbale di audizione del 15 maggio 2019 allegato alla Relazione.
[47] Pagg. 24 e seguenti della Relazione della Commissione d'indagine.
[48] Figura già emersa con profili di criticità negli atti preordinati allo scioglimento del Comune di Misterbianco avvenuto nel 1991.
[49] ...OMISSIS...

Si tratta di vicende risalenti all'anno 2015 emerse a seguito delle risultanze dell'operazione di polizia giudiziaria "Gorgoni", eseguita nel 2017, grazie alla quale è stato ricostruito il diffuso sistema di corruttela di amministratori di Enti locali messo in atto da ...OMISSIS..., titolare della ...OMISSIS... anche mediante l'intermediazione di esponenti del *clan* mafioso "Cappello", circostanza questa che, tra le altre, ha comportato lo scioglimento del Comune di Trecastagni per infiltrazione mafiosa nel maggio del 2018.

Fermo restando che l'attuale gestione del servizio risulta affidata a soggetti differenti[50], le fattispecie di *mala gestio* risalenti al 2015 ed analizzate dall'Organo ispettivo hanno riflessi di attualità atteso che non possono ritenersi episodi isolati ma devono essere inquadrati nell'ambito di un radicato e più complessivo sistema di illegittimità presente, ancora oggi, in alcuni settori rilevanti dell'Amministrazione comunale.

In tale contesto le attività ispettive della Commissione hanno fatto emergere, ...OMISSIS...[51], che ha piegato le proprie pubbliche funzioni agli interessi di ...OMISSIS..., come detto, soggetto ritenuto intraneo al *clan* mafioso dei "Cappello"[52].

In particolare dalla Relazione è emerso che grazie alle omissioni ...OMISSIS...[53] ...OMISSIS...[54] *longa manus del* clan "Cappello", è riuscito a mantenere la gestione del servizio di raccolta e smaltimento

---

[50] ...OMISSIS...

[51] ...OMISSIS...

[52] Entrambi risultano coinvolti, nel 2017, nella menzionata operazione di polizia giudiziaria denominata "Gorgoni".

[53] Da verifiche effettuate dalla Commissione è emerso infatti che ...OMISSIS..., procedeva ad inoltrare, tramite p.e.c. del 12 maggio 2014, una richiesta di informativa antimafia mai ricevuta dalla Prefettura in quanto trasmessa ad un indirizzo *mail*, probabilmente inesistente, e comunque non riconducibile allo scrivente Ufficio.

[54] ...OMISSIS...
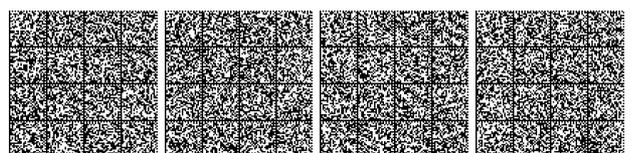
rifiuti nel Comune di Misterbianco per oltre un anno, segnatamente ...OMISSIS..., nonostante la mancanza di documentazione antimafia[55], e per un periodo in vigenza di informazione antimafia interdittiva adottata il 14 maggio 2015.

Sotto tale profilo risultano di specifico interesse il contenuto e le modalità di ...OMISSIS..., ancora una volta, la prosecuzione per ulteriori trenta giorni del servizio a favore della ...OMISSIS... In particolare, la Commissione sottolinea ...OMISSIS... nel disporre ...OMISSIS... ha di fatto assicurato ad un'impresa interdetta sotto il profilo antimafia l'illegittima prosecuzione contrattuale nonché ulteriori introiti per un importo complessivo pari ad euro 435.000,00.

In proposito l'Organo ispettivo evidenzia, tra l'altro, ...OMISSIS... nonostante fosse stato già definito l'iter di affidamento del servizio R.S.U. in favore ...OMISSIS... giustificando l'atto con la necessità, asseritamente rappresentata da quest'ultima, di posticipare l'inizio del servizio al primo novembre per "*organizzare al meglio la fase dello start up*".

La Commissione rileva che tale circostanza appare inverosimile in considerazione non solo del fatto ...OMISSIS..., altresì, dal contenuto di una conversazione ambientale del 7 ottobre 2015 (operazione "Gorgoni"), dalla quale emerge la forza di intimidazione di cui dispone il *clan* "Cappello".

Difatti la Commissione d'Indagine rileva che vengono realizzati attentati incendiari ...OMISSIS..., al fine, verosimilmente, di mettere in difficoltà la citata azienda inducendola a rinunciare all'affidamento dei servizi di

---

[55] La carenza della documentazione antimafia è stata riscontrata dalla Commissione in più occasioni:
"-...OMISSIS...;
- ...OMISSIS...
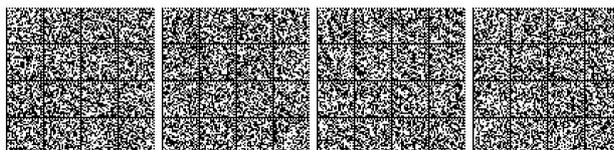
R.S.U. nel Comune di Misterbianco, oggetto di particolare attenzione del ...OMISSIS... che in tal modo avrebbe mantenuto il servizio già prorogato[56].

Significativa è a questo proposito un'intercettazione ambientale ...OMISSIS..., in cui il OMISSIS lamenta quanto, questa volta, sia stata poco incisiva la pressione esercitata ...OMISSIS...[57].

Il Collegio rileva che non è da escludere che, a seguito del malcontento manifestato dal OMISSIS e delle pressioni esercitate da ...OMISSIS... del resto molto vicino ...OMISSIS..., quest'ultimo tramite l'ennesimo ricorso ...OMISSISS...[58] di un altro mese ancora il servizio alla ...OMISSIS..., nonostante la definizione della procedura di affidamento in favore della ...OMISSIS...

Quanto sopra mette in evidenza come già negli episodi relativi al 2015 risultavano sussistenti gli elementi di fragilità del sistema amministrativo di Misterbianco, in premessa evidenziati, espressione di un *continuum* gestionale distorto che ha costituito veicolo privilegiato per le infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Ciò si evince dal *modus operandi* degli Uffici caratterizzato, ancora oggi, dal disinteresse generalizzato verso il rispetto delle normative e delle procedure di controllo sulle attività svolte.

Intitolazione di una via cittadina

---

[56] "Da fonti aperte si evince che ...OMISSIS... aveva subito l'incendio di tre autocompattatori ...OMISSIS..." (pag. 91 della Relazione della Commissione d'indagine).

[57]...OMISSIS...

[58] "Va considerato che ...OMISSIS... viene adottata dopo appena una settimana dalla conversazione intercorrente tra ...OMISSIS... nel corso della quale ...OMISSIS... lamenta di non essere stato invitato a partecipare alla procedura di aggiudicazione" (pag. 93 della relazione della Commissione d'indagine).

Come detto, altra vicenda che connota, in maniera sintomatica, l'*agere* illegittimo dell'Amministrazione attiene alla recente intitolazione di una delle vie cittadine ...OMISSIS... dipendente con qualifica ...OMISSIS... in passato stretto collaboratore ...OMISSIS... Tale intitolazione presenta elementi di marcata illegittimità atteso che l'adozione della ...OMISSIS... emanata in violazione della normativa vigente in materia, non è stata preceduta dalla prescritta autorizzazione prefettizia come previsto dall'art. 1 della legge 23 giugno 1927 n. 1188 nonchè dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 10 febbraio 1996.

Ciò, appare ancora più significativo, anche in considerazione della circostanza che il mutamento di denominazione di una strada intitolandola, come nel caso in specie, a persone decedute da meno di dieci anni, è da ricondurre anche a profili di ordine pubblico, cui si ispira l'intera disciplina contenuta nelle citate disposizioni primarie[59].

In ordine ai profili di inopportunità dell'intitolazione della strada - ...OMISSIS... - si rappresenta ...OMISSIS... esponente al vertice del *clan* di Pulvirenti detto "malpassoto" nel corso degli anni '90. Lo ...OMISSIS..., per altro, non appare poter essere ricompreso tra le "*persone che abbiano benemeritato per la Nazione*" come previsto dalla normativa di riferimento.

L'ufficio anagrafe di Lineri ...OMISSIS...

Tra i dipendenti oggetto di attenzione da parte dell'Organo ispettivo è risultata di particolare rilievo la figura di ...OMISSIS..., che come detto, vantando rapporti di parentela con ...OMISSIS... e con ...OMISSIS... è legato alla medesima famiglia "Placenti" al punto tale che lo stesso ...OMISSIS..., nel corso di un dialogo intercettato tra i due in data 6 giugno 2012, si spinge fino a chiedere il furto di carte di identità in

bianco, che sarebbero ritornate utili qualora esponenti del *clan* fossero stati costretti *"a cadere latitanti"*[60].

La disponibilità e la sicurezza prive di incertezze o resistenze etiche e deontologiche mostrate da ...OMISSIS... nell'accondiscendere puntualmente alle necessità dei "Placenti", anche per mezzo delle notizie asseritamente acquisite da ...OMISSIS..., denotano il grado di pervasiva penetrazione dell'influenza mafiosa all'interno dell'apparato comunale.

Difatti, ...OMISSIS... pur non ricoprendo ruoli apicali all'interno dell'Ente in questione, si impegna nei confronti di noti esponenti della criminalità organizzata nella consapevolezza di potere operare liberamente e in maniera preordinata, al fine di assicurare una "copertura" in caso di eventuale latitanza dei componenti della consorteria.

Tale vicenda denota ancora una volta l'assenza di barriere amministrative alla invadenza criminale e di adeguati sistemi di controllo predisposti dall'Amministrazione nei confronti del personale e dei servizi, nemmeno quelli particolarmente "sensibili".

Tale affermazione trova ulteriore conferma nella Relazione della Commissione nella parte in cui si evince che la delegazione di Lineri dal 2013 al 2017 è stata oggetto di reiterati furti che hanno riguardato il materiale ivi custodito.

In particolare il 18 giugno 2013, presso la Tenenza di Misterbianco viene denunciato da ...OMISSIS... il furto di un computer, di tre timbri recanti due l'intestazione del Comune di Misterbianco ed uno del Funzionario incaricato.

---

[59] Vedasi circolare del Mistero dell'Interno n. 4 del 10 febbraio 1996.

[60] *...OMISSIS...*

Il 15 ottobre ed il 19 novembre dello stesso anno ...OMISSIS... denuncia l'intrusione di ignoti che avevano messo a soqquadro gli arredi della delegazione.

Il 18 Marzo 2014 viene denunciato un tentativo di intrusione, mentre il 15 dicembre 2015 vengono sottratte delle marche da bollo ed ancora il giorno 8 febbraio 2017 ignoti tentano di introdursi all'interno dei locali.

Da ultimo il 25 dicembre 2017 vengono sottratti un PC ed un monitor fornito dal Ministero dell'Interno per il rilascio della carta d'identità elettronica.

La Commissione rileva che tutte le denunce prodotte alla Tenenza dei Carabinieri di Misterbianco segnalate al ...OMISSIS..., anche al fine di chiedere adeguate misure di sicurezza, non sono mai state comunicate, come prescritto, dal Comune alla Prefettura, competente ad effettuare le previste ispezioni e a chiedere ed imporre gli interventi necessari mediante iniziative di rafforzamento delle misure di sicurezza ed altro.

La squadra di calcio ...OMISSIS...

La Commissione si è ampiamente occupata di ...OMISSIS..., evidenziandone il ruolo centrale nell'ambito della ...OMISSIS, che gli ha consentito di favorire gli interessi della nota famiglia mafiosa dei "Placenti", direttamente coinvolta nella gestione della locale squadra di calcio per mezzo ...OMISSIS..., destinataria di informazione antimafia interdittiva di questa Prefettura n. 65180 del 30 maggio 2019, in quanto ritenuta riconducibile a ...OMISSIS...

Al riguardo, risultano esemplificative le vicende dettagliatamente descritte nella Relazione dell'Organo ispettivo, che rivestono una forte valenza sintomatica indicativa dell'interesse del predetto *clan* di affermarsi in maniera esclusiva in tale ambito, per motivazioni,

verosimilmente, connesse al riconoscimento di forza e consenso sociale nei confronti della comunità di appartenenza.

Tra l'altro, gli accertamenti esperiti hanno permesso di acclarare che la squadra dei "Placenti" è stata destinataria di investimenti finanziari "non irrisori" provenienti dal reimpiego di somme derivanti da attività illecite, come emerge dalle risultanze investigative e giudiziarie[61].

Dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che il *modus operandi* dell'organizzazione criminale sembra essere consistito nella costituzione di diverse associazioni sportive dilettantistiche che, seppur formalmente differenti per denominazione e/o sede legale, sono comunque risultate gravitanti intorno ai medesimi soggetti contigui al predetto *clan*[62].

Di tali circostanze viene dato atto nei decreti di sequestro preventivo emessi dalla locale Procura della Repubblica – DDA proc. pen. n.11982/2017 R.G.N.R. del 12 novembre 2018 e 19 febbraio 2019 che hanno interessato, tra gli altri, ...OMISSIS...

Inoltre, la Commissione ha riferito di aver accertato le modalità con le quali ...OMISSIS... ha messo in atto, grazie alle complici agevolazioni e collaborazioni degli apparati politici ed amministrativi del Comune di Misterbianco, un preciso disegno finalizzato a fare in modo che la propria squadra potesse risultare l'unica squadra rappresentativa della Città, assumendo la denominazione ...OMISSIS...

---

[61] Pag. 14 del decreto di sequestro n. 11982/2017 R.G.N.R. del 12 novembre 2018.

[62] In particolare risultano coinvolte nella gestione ...OMISSIS...

Infatti, dalla Relazione si evince che nel territorio di Misterbianco erano due le squadre che si contendevano il ruolo di rappresentare "*calcisticamente*" la comunità: ...OMISSIS... e il ...OMISSIS... [63].

Al riguardo, l'analisi documentale della Commissione ha permesso di verificare come a carico della squadra concorrente del ...OMISSIS... siano stati chiesti e successivamente sollecitati, dai competenti Uffici comunali, per l'utilizzo degli impianti sportivi del "Toruccio La Piana" e "Valentino Mazzola", pagamenti sproporzionati rispetto alla capacità economica di una squadra che milita nel girone di Promozione.

Al riguardo, il direttivo, della ...OMISSIS... tentava, senza successo a causa del rifiuto della ...OMISSIS..., un accorpamento con la propria squadra avanzando una proposta di fusione delle due realtà da realizzarsi a campionato ormai concluso.

In tale contesto, la Commissione afferma[64] che "non appare illogico ritenere che, fallito ogni tentativo apparentemente legittimo connesso alla prospettata fusione, sia stato attuato, con la complicità degli uffici comunali, un piano di ostruzionismo volto a convincere la compagine direttiva ...OMISSIS... a <<*lasciar perdere*>>, migrando in altre realtà calcistiche cittadine limitrofe", cosa che si è effettivamente realizzata.

L'Organo ispettivo evidenzia inoltre come il Comune di Misterbianco ponga in essere una pressante attività nei confronti del titolare della ...OMISSIS...[65] attraverso la reiterazione di richieste di pagamenti, come detto sproporzionati, peraltro quantificati in maniera assolutamente

---

[63] La ...OMISSIS... è riferibile alla gestione della ...OMISSIS... entrambe sottoposte a sequestro giudiziario nell'ambito del menzionato procedimento penale nr. 11982/17, in quanto riconducibili inequivocabilmente a ...OMISSIS...

[64] Pag. 47 della Relazione.

[65] Dal momento del rifiuto della prospettata fusione, gli Uffici del Comune reiteravano più volte l'originaria richiesta di pagamento sino al luglio 2018, temendo con ogni probabilità, l'iscrizione al campionato della predetta Associazione, possibile sino al 20 luglio.

approssimativa non essendo ancorate a dati fattuali o documentazione probante atteso che non era mai stato istituito un registro per annotare gli orari di utilizzo delle strutture al fine di quantificare, con la necessaria precisione, quanto effettivamente dovuto[66].

A fronte di tale particolare comportamento mostrato nei confronti della ...OMISSIS..., di contro alla ...OMISSIS... gli Uffici comunali richiedevano il pagamento di soli 600 euro, rispetto ad un importo dovuto di 3.000 euro annui.

È a questo punto che ...OMISSIS... destinataria, secondo le risultanze dell'indagine, di atteggiamenti non collaborativi[67] per i mancati interventi alla struttura del "Valentino Mazzola" (quali carenza di illuminazione e di manutenzione del manto erboso, causa anche di infortuni ai calciatori) è costretta ad abbandonare la realtà calcistica misterbianchese.

Sotto tale profilo appare altresì illuminante la circostanza che gli interventi di manutenzione dell'impianto "Valentino Mazzola"[68] più volte richiesti dalla squadra uscente, saranno realizzati proprio quando la ...OMISSIS... decide di ritirarsi dal territorio misterbianchese, ovvero a partire dal settembre 2018, periodo in cui vengono effettuati lavori sia al manto erboso che alla cabina elettrica[69].

In tal modo veniva raggiunto l'obiettivo del ...OMISSIS..., ovvero che la "sua" squadra potesse assumere la denominazione di ...OMISSIS...,

---

66 La Commissione ha audito ...OMISSIS....

67 Nel corso dell'audizione della Commissione d'indagine il rappresentante legale della ...OMISSIS... , dichiara che: "*La struttura sportiva "V. Mazzola" è tenuta nel complesso in maniera discreta. Tuttavia abbiamo talvolta riscontrato problemi nell'impianto di illuminazione e nell'impianto di riscaldamento dell'acqua. Queste criticità ovviamente ci creavano non pochi problemi nella disputa delle partite. Fra l'altro il Comune di Misterbianco, pur ripetutamente sollecitato, non forniva regolarmente l'autobotte con il carburante per l'impianto di riscaldamento dell'acqua*" (pag. 47 della Relazione).

68 Si rammenta che ...OMISSIS...

trasformandosi da piccola squadra di quartiere a squadra rappresentativa della Città di Misterbianco. Non a caso per la prima volta tra i soci figura ...OMISSIS..., sinora rimasto a gestire la squadra sempre in maniera appartata, leader del cd. Gruppo di Lineri e cugino di ...OMISSIS...

Lo stesso ...OMISSIS... partecipa alla conferenza stampa di presentazione della nuova squadra[70], tenutasi in data 13 agosto 2018, che si svolge proprio all'interno della sala giunta comunale alla presenza ...OMISSIS...

In tale contesto, le cennate vicende appaiono sintomatiche della influenza della famiglia "Placenti" sulla gestione-politica e tecnica del Comune, ove "è irrilevante accertare se il soggetto pubblico sia stato <<compartecipe>> ovvero solo <<vittima del *metus* privato e pubblico>> di fronte ad una famiglia notoriamente collegata ad una cosca sanguinaria"[71].

Il settore manutenzioni

L'attività di esame e verifica condotta dalla Commissione relativa al settore delle manutenzioni ha fatto emergere sistematiche e ricorrenti irregolarità connesse alla gestione delle procedure di affidamento che denotano l'assenza di barriere o interventi funzionali ad arginare eventi e fattispecie caratterizzati da perniciosa illegalità, verosimile porta di accesso di fenomeni più gravi.

[69] Pag. 48 della Relazione della Commissione d'indagine.
[70] Alla conferenza sono presenti anche ...OMISSIS...

Tali accertamenti hanno permesso, altresì, di collegare alcuni dipendenti, o loro familiari, a diverse imprese che, nell'arco temporale compreso tra il 2012 ed il 2018, hanno ottenuto affidamenti diretti da parte del Comune di Misterbianco, in alcuni casi per importi rilevanti e spesso per la manutenzione del campo sportivo "Toruccio La Piana", ove si allena la locale squadra di calcio riferibile al ...OMISSIS... di cui si è detto in precedenza.

Il predetto Organo ha, peraltro, accertato il frequente ricorso da parte dell'Ufficio alla frammentazione artificiosa delle spese relative alle opere da realizzare[72], al fine di procedere al relativo affidamento a favore di esecutori riconducibili sempre agli stessi soggetti, in palese violazione del principio di rotazione dei contraenti.

Nel corso dell'attività istruttoria, la Commissione ha ritenuto preliminarmente di esaminare la disciplina regolamentare adottata dall'Ente in materia. In proposito, come già rilevato in precedenza, è emerso che il nuovo regolamento comunale per "l'Affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria"[73], ha modificato il precedente del 2014, ampliando da 40.000,00 a 100.000,00 euro il limite relativo agli affidamenti che possono essere disposti, nel corso di un anno solare, a favore di uno stesso operatore economico.

---

[71] Sentenza del C. di S. n. 4026/2019 del 30 maggio 2019.

[72] Probabilmente al fine di ricondurne la competenza al Settore Manutenzioni atteso che ...OMISSIS... risulta che per somme inferiori ai 30.000,00 euro la competenza agli affidamenti rimane in capo al medesimo Settore Manutenzioni; per importi superiori l'attività è affidata al settore lavori pubblici.

[73] Approvato con deliberazione comunale n. 41 del 6 Settembre 2017.
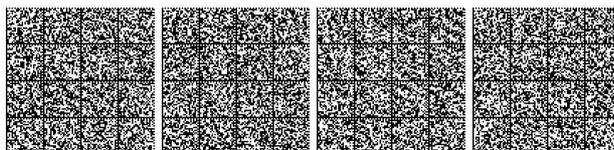
Inoltre, all'art. 6 dello stesso regolamento è stata prevista la possibilità di derogare al principio di rotazione degli affidamenti, contravvenendo così alle direttive emanate in materia dall'A.N.AC.[74].

Tra l'altro dagli accertamenti della Commissione risulta che il Comune non ha ancora redatto un albo ufficiale dei fornitori. E ciò nonostante il regolamento approvato nel 2017 lo preveda espressamente[75].

L'Organo collegiale ha evidenziato che dalla documentazione fornita dal Responsabile del servizio si evince che molte ditte alle quali fa ricorso il Comune sono riconducibili alla stessa compagine societaria o al medesimo rappresentante legale, ragione per cui il Comune in realtà affida i propri interventi manutentivi ad una rosa ristretta di soggetti, in sostanziale regime di oligopolio[76].

Tra l'altro, nell'ambito dei controlli effettuati sulle ditte affidatarie di lavori da parte del Settore Manutenzione, particolari criticità sono emerse con riferimento a quelle riconducibili a ...OMISSIS...[77]

Nello specifico le imprese sono:

- ...OMISSIS... con sede in Misterbianco;
- ... OMISSIS... con sede in Motta Sant'Anastasia.

Entrambe le società hanno quale rappresentante legale ...OMISSIS...[78]

Il predetto, in occasione di un controllo del territorio effettuato in data 9 agosto 2016, è stato trovato a bordo dell'autovettura aziendale con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

---

[74] Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016.

[75] Il regolamento nr. 41 del 6 settembre 2017 prevede espressamente all'art. 4 comma 4 che "*Gli operatori economici affidatari sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sull'albo fornitori del Comune, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti*".

[76] Pag. 59 della Relazione della Commissione d'indagine

[77] Pagg. 68 e seguenti della Relazione d'indagine.

[78] ...OMISSIS...

Infatti a bordo di un'autovettura di proprietà della :...OMISSIS..., insieme al ...OMISSIS... vengono identificati:

- ...OMISSIS...[79] che risulta essere stato denunciato in data 11 giugno 2008, nell'ambito di attività di indagine sulla "famiglia Santapaola", unitamente ad altre 22 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti sull'asse Napoli-Catania. Inoltre, in data 20 aprile 2009, è stato denunciato unitamente ad altre 19 persone responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni e reati in materia di armi. L'informativa in questione costituisce la *tranche* finale di articolata attività di indagine condotta nei confronti della "famiglia Santapaola", con particolare riferimento alla frangia radicata nella zona di Lineri.
- ...OMISSIS... che risulta avere precedenti penali e di polizia per traffico di stupefacenti[80];
- ...OMISSIS...[81] che risulta essere arrestato per favoreggiamento reale nella latitanza del ricercato ...OMISSIS...; in data 1 luglio 2005 veniva arrestato unitamente ad altri 79 individui, per associazione di tipo mafioso;
- ...OMISSIS...[82] interessato da diverse vicende giudiziarie, che lo vedono coinvolto nei reati di associazione di tipo mafioso (*clan* "Mazzei-Carcagnusi" e "Santapaola").

L'impresa, ...OMISSIS..., a decorrere dal secondo mandato di ...OMISSIS... ha ricevuto un affidamento per l'esecuzione di lavori per

---

[79] ...OMISSIS...
[80]...OMISSIS...
[81]...OMISSIS...
[82] ...OMISSIS...
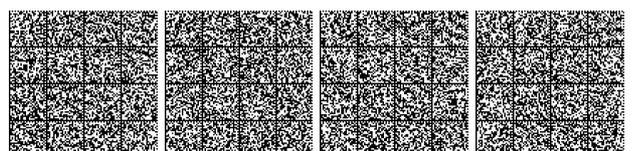
un importo di poco inferiore a € 100.000,00, lavori che hanno riguardato ...OMISSIS...

Dall'esame della documentazione acquisita è emerso che quest'ultima impresa (costituita nell'anno 2004) ha percepito somme significative, valutate nell'ambito degli affidamenti diretti, soprattutto negli ultimi anni[83].

Tra l'altro è emerso che la ...OMISSIS... e la ...OMISSIS... riconducibili al medesimo gruppo economico, risultano affidatarie, con due determine adottate a distanza di un giorno, del medesimo lavoro[84] frazionato in due lotti per le ragioni di seguito indicate.

Il sistema di frazionamento degli affidamenti ...OMISSIS...

I corposi dati esaminati dalla Commissione hanno indotto il predetto Organo a ritenere verosimile il frequente ricorso alla parcellizzazione delle opere da realizzare, al fine di ricondurne la competenza al Settore Manutenzioni[85] in modo da procedere al relativo affidamento a ditte riferibili sempre agli stessi soggetti in palese violazione del criterio della rotazione dei contraenti.

A titolo esemplificativo ed allo scopo di far comprendere la scarsa trasparenza e le cointeressenze rilevate nella gestione del servizio manutenzioni, si evidenzia che analogo sistema è stato seguito anche per l'impresa ...OMISSIS... il cui titolare si identifica in ...OMISSIS...[86],

---

[83] Euro 176.689,67 euro nel 2017 e 74.174,62 nel 2018.

[84] ...OMISSIS...

[85] ...OMISSIS... risulta che per somme inferiori ai 30.000,00 euro la competenza agli affidamenti rimane in capo al Settore Manutenzioni; per importi superiori l'attività è affidata al settore lavori pubblici.

[86] ...OMISSIS...
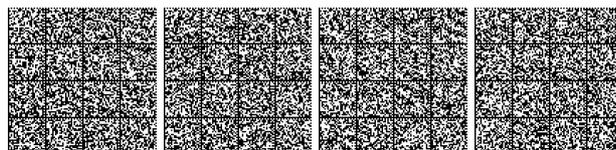
fratello di ...OMISSIS... del Comune di Misterbianco, ditta destinataria di risorse[87] da parte dello stesso Ente[88].

Non appare superfluo precisare che la Commissione ha avuto modo di verificare che nei confronti della menzionata impresa non è stato mai richiesto il rilascio della prescritta documentazione antimafia.

Accordo Quadro

Altra anomalia nella gestione degli affidamenti attiene alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, articolato nel triennio 2018/2019/2020[89], per l'affidamento pluriennale dei lavori di "*manutenzione ordinaria e di pronto intervento delle strade comunali, marciapiedi, piazze, verde pubblico, arredo urbano, rete idrica, pozzi, serbatoi, rete fognaria e impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale*". In virtù della procedura negoziata, esperita sul MePA mediante "*Richiesta di offerta aperta*", gli interventi venivano aggiudicati con ...OMISSIS... all'impresa ...OMISSIS... con un ribasso del 34,8010% rispetto alla base di gara pari ad euro 997.213,11.

Le prestazioni oggetto dell'Accordo risultavano omnicomprensive riguardando l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione, anche di piccola entità[90], nonché quelli eseguiti in condizioni di somma urgenza.

La Commissione ha avuto modo di accertare come, dalla data di affidamento e fino al dicembre 2018, periodo in cui si sono insediati i Commissari, l'Accordo sia di fatto rimasto non applicato,

---

[87] Anno 2012 euro 44.512,44, anno 2013 euro 331.890,71 ed anno 2014 euro 37.116,72.

[88] Pag. 73 della Relazione della Commissione d'indagine.

[89] In data 4 giugno 2018 con ...OMISSIS.... il quadro economico di spesa veniva rimodulato articolandolo su una durata complessiva di mesi trenta.
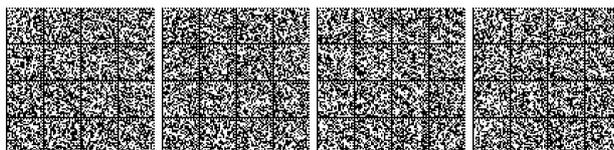
verosimilmente al fine di proseguire nella gestione distorta degli affidamenti.

Il quadro gestionale del Settore manutenzioni complessivamente fornito dalla Commissione ispettiva risulta caratterizzato dal mancato ricorso alle procedure di scelta del contraente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, dalla deroga al principio di rotazione degli incarichi, dal mancato rispetto del limite di affidamenti al medesimo soggetto previsto, peraltro, dal regolamento adottato dalla stessa Amministrazione comunale nonchè dalla violazione delle disposizioni in materia di rilascio di documentazione antimafia.

Si soggiunge che nell'ambito degli approfondimenti condotti, la Commissione d'indagine ha, inoltre, evidenziato che il Settore in argomento è stato a lungo affidato alla responsabilità politico-amministrativa, anche di fatto, del ...OMISSIS... il quale, come si evince da alcune intercettazioni ambientali risalenti al 2012 contenute nella Relazione dell'Organo ispettivo, ha mostrato un particolare interesse ad ottenerne la delega secondo le aspettative dei componenti del clan "Placenti"[91].

A tal proposito di estremo interesse risulta, tra l'altro, quanto riferito dalla Commissione[92] in ordine alle dichiarazioni rese sul conto del ...OMISSIS... da parte di alcuni collaboratori di giustizia nell'ambito dell'indagine che ha condotto all'operazione *Revolution bet*: "...OMISSIS... in cambio di voti, era <<a disposizione>> per far avere posti di lavoro ai parenti degli affiliati e fornire informazioni riservate su <<appalti ed altro>>. ...OMISSIS... vantava amicizie in Comune a

[90] Strade, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali, opere d'arte e arredo urbano, del verde pubblico, delle reti idrica e fognaria, pozzi e serbatoi comunali, degli impianti di pubblica illuminazione.

[91] Pag. 49 e seguenti della Relazione della Commissione d'indagine.
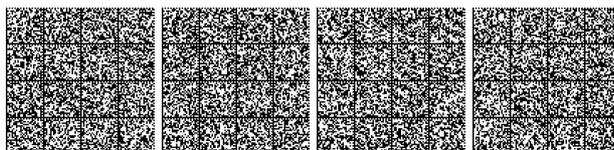
Misterbianco e la possibilità di far avere dei posti di lavoro ai parenti degli affiliati e così favorire il clan. Il predetto chiedeva al nostro gruppo i voti per poter essere eletto".

Da quanto sopra esposto la Commissione ritiene plausibile ipotizzare che "...OMISSIS... vicino al *clan* dei Placenti, avesse preso l'impegno di assumere un ruolo significativo all'interno del Comune, ottenendo le deleghe proprio in quei settori in cui potevano essere fatti maggiori favori".

...OMISSIS...

Per la Commissione risulta inoltre significativa la mancanza di incisività nell'attività di controllo del territorio, soprattutto quello ad alta incidenza di illegalità come la frazione di Lineri, da parte delle autorità comunali preposte al contrasto dell'abusivismo edilizio e commerciale. In particolare, la vicenda ...OMISSIS... descritta dettagliatamente dall'Organo ispettivo, è sintomo di un usuale *modus operandi* funzionale ad alimentare favoritismi ed illegalità diffusa.

...OMISSIS...[93]

Il predetto, ...OMISSIS... presentava una richiesta tendente ad ottenere la variazione della localizzazione ...OMISSIS... nel Piano Comunale di localizzazione dei punti vendita di quotidiani, giornali e periodici, approvato con deliberazione n. 45 del 21 febbraio 2008[94].

---

[92] Pag. 77 Relazione della Commissione di indagine.

[93] ...OMISSIS...

[94] La richiesta recava la seguente motivazione. " *il sito individuato* ...OMISSIS... *non è idoneo in quanto zona a limitato traffico veicolare e pedonale, perché lontano da siti commerciali e scolastici, e suggerisce di spostare detto sito,* ...OMISSIS... ".

Tale richiesta ha trovato immediato riscontro da parte dell'Amministrazione ...OMISSIS...[95] indice due conferenze di servizio[96] al fine di giungere all'approvazione della richiesta avanzata ...OMISSIS... ovvero la localizzazione dell'edicola nel sito da lui richiesto.

La Commissione mette in evidenza la "celerità" nel rilascio della concessione del suolo pubblico atteso che nel giro di pochi mesi il Comune ha autorizzato ...OMISSIS... stabilendone prescrizioni e dimensionamento e rilasciando la relativa concessione per un'estensione pari a 16 mq.[97].

Solo a seguito delle indagini all'uopo disposte dalla Commissione per l'accesso in data 2 aprile 2019 la Tenenza Carabinieri di Misterbianco effettuava un controllo ...OMISSIS..., richiedendo l'intervento di personale della Polizia locale che accertava come quest'ultimo avesse realizzato abusivamente nell'area concessa dal Comune:

- una superficie calpestabile in calcestruzzo realizzata attorno a quella già autorizzata, aumentandone di fatto l'estensione utilizzata di circa 19 mq.;
- un manufatto in alluminio e vetri, per una superficie pari a circa mq. 15.

Contestualmente, il personale intervenuto verificava che, per la realizzazione del suddetto manufatto, non erano state richieste le necessarie autorizzazioni così come indicato nell'atto di concessione del suolo pubblico.

---

[95] *"...invita a indire una specifica conferenza di servizi al fine di avviare le procedure per riformulare l'individuazione di nuovi siti, posti su aree pubbliche, da destinare a punti vendita di giornali, quotidiani e periodici".*

[96] Tenutesi in data 10 e 25 giugno 2014.

[97] Nella Relazione la Commissione precisa che alla data di accesso, la concessione non risulta essere stata utilizzata per la realizzazione ...OMISSIS... e che, a seguito di sopralluogo, è stato riscontrato che esiste solamente il locale adibito alla somministrazione di bevande (nota n. 91 a pag. 102 della Relazione).

Infine, veniva accertato che l'imposta dovuta per la concessione del suolo pubblico, ad eccezione del primo anno, non era stata pagata.

...OMISSIS...

Il giorno 8 settembre 2018, in prossimità ...OMISSIS... si è tenuto un concerto neo-melodico di ...OMISSIS..., arrestato dalla Squadra Mobile di Catania nell'ambito della menzionata operazione antimafia denominata "Zeta", figlio del boss ...OMISSIS..., esponente apicale della "famiglia Santapaola-Ercolano".

Dall'esame della documentazione acquista dalla Commissione si evince che,...OMISSIS..., produceva istanza, regolarmente accolta, al Comune di patrocinio[98] per lo svolgimento del concerto neo – melodico *"presso"* ...OMISSIS....

Il Collegio riferisce che lo spettacolo, in considerazione delle caratteristiche dell'artista (cantante neo-melodico), della gratuità dell'evento e del luogo individuato ad ospitarlo (la popolosa frazione di Lineri – Montepalma), ha richiamato numerosi spettatori, come avrebbe potuto ben prevedere l'organizzatore, il quale, tuttavia, non ha richiesto la convocazione della Commissione Comunale di Pubblici Spettacoli, come accertato dalla Commissione di indagine[99].

Da quanto precede si rileva che la realizzazione abusiva ...OMISSIS... pur essendo contestualizzata nell'anno 2014 riveste rilevanti profili di attualità non solo in considerazione del medesimo ruolo svolto ...OMISSIS... ma, altresì, atteso che l'illecito a suo tempo perpetrato ha consentito che il manufatto abusivo venisse utilizzato, tra l'altro, per manifestazioni verosimilmente tese a rafforzare in maniera diretta o

[98] Montaggio di un palco, la disponibilità di un punto luce e di transenne, nonchè la chiusura parziale al traffico della strada per tutta la durata della manifestazione.
[99] Pag 103 della Relazione della Commissione d'indagine.

indiretta il consenso sociale nei confronti della criminalità, come quella del concerto di ...OMISSIS...

In particolare è dato rilevare che in data 20 marzo 2019, la Squadra Mobile della Questura della Città etnea dava esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania nei confronti di 14 persone, ritenute responsabili dei delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto illegale di armi, reati in materia di stupefacenti, con l'aggravante di aver commesso i fatti per agevolare il gruppo facente capo a ...OMISSIS..., in atto detenuto presso la Casa di Reclusione Milano-Opera, appartenente all'associazione mafiosa "Santapaola-Ercolano" ed avvalendosi delle condizioni cui all'art. 416 bis c.p.

In particolare è emerso che ...OMISSIS... quali promotori dell'associazione, costringevano il gestore della discoteca ...OMISSIS... ad affidare loro il servizio di sicurezza, avvalendosi di più soggetti, quali componenti della squadra, ...OMISSIS... per le frazioni di Lineri e Montepalma[100].

Conclusioni e proposte

L'esame della documentazione acquisita ed analizzata dalla Commissione nonché le risultanze investigative confluite nelle operazioni di polizia giudiziaria che hanno interessato anche personaggi pubblici della vita politico - amministrativa di Misterbianco e dipendenti di diverso rango dell'apparato amministrativo dell'Ente[101] inducono ad affermare l'esistenza di un quadro d'insieme caratterizzato da un significativo intreccio tra il

[100] ...OMISSIS... (pag. 103 della Relazione della Commissione di indagine).
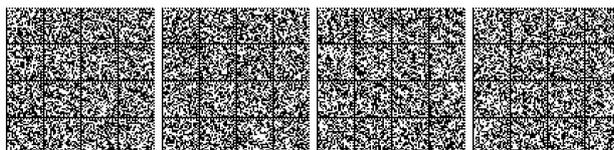
contesto criminale radicato in quel comprensorio e la vita pubblica locale.

In particolare, gli accertamenti svolti, in alcuni casi suffragati dalle conversazioni intercettate, hanno fatto emergere elementi informativi, ancorché in alcuni casi a carattere indiziario, che consentono di affermare l'esistenza di un contesto di relazioni, vicinanza o contiguità, realizzati mediante collegamenti diretti o indiretti, con la criminalità organizzata sia da parte di alcuni amministratori che da parte di dipendenti.

Tali elementi, da valutare come detto secondo una visione complessiva e non atomistica, ponendo l'attenzione non soltanto sui singoli episodi ma soprattutto sui collegamenti tra i fatti descritti, le persone coinvolte e il generale andamento, nel tempo, dell'Amministrazione locale, devono essere inquadrati in un sistema sociale e territoriale particolarmente complesso in cui si registra la pervasiva presenza di diversi gruppi criminali riconducibili alle principali consorterie mafiose.

In proposito l'analisi condotta dall'Organo ispettivo ha messo in evidenza una situazione di complessiva *mala gestio* che ha caratterizzato, nel tempo, il sistema amministrativo del Comune di Misterbianco, circostanza che ha contribuito sia al verificarsi di episodi corruttivi e/o collusivi sia ad agevolare acclarate interferenze ed inquinamento pervasivo della criminalità organizzata nella vita e nelle attività dell'Ente. E ciò senza che siano state registrate resistenze o siano state attivate o realizzate barriere di difesa

[101] Lo operazioni a cui si fa riferimento sono "Gorgoni", "*Revolution Bet*", "Zeta" e "Gisella".
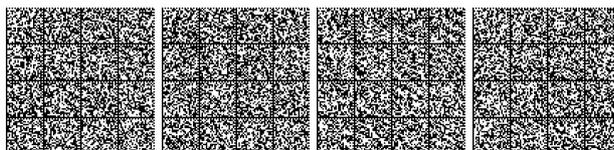
all'infiltrazione pervasiva non di uno bensì di diversi gruppi di criminalità organizzata.

L'analisi svolta dal Collegio, in questo senso, illustra come in alcuni settori *l'agere* amministrativo sia stato deviato dal fine dell'interesse pubblico per privilegiare anche interessi di soggetti vicini, contigui od intranei ad organizzazioni criminali con conseguente snaturamento e distorsione delle funzioni di servizio dell'Ente e della rappresentanza politico-amministrativa nei confronti dei cittadini.

In altre circostanze, invece, l'azione amministrativa si è dimostrata acquiescente o non in grado di intervenire per arginare eventi e fattispecie caratterizzati da perniciosa illegalità, porta di accesso di fenomeni più gravi, i quali, pur conosciuti dai vertici municipali, hanno continuato a persistere senza che venissero attuate le necessarie, urgenti e improcrastinabili iniziative di contrasto.

Sotto tale profilo gli elementi informativi contenuti nella Relazione hanno messo in luce come le ramificazioni di tre gruppi di criminalità organizzata di tipo mafioso, rispettivamente riconducibili alla "famiglia Santapaola – Ercolano", al *clan* "Cappello" ed al *clan* "Nicotra", abbiano, nel tempo, avuto influenza, siano penetrati e abbiano inquinato l'Ente mediante rapporti, relazioni e frequentazioni con gli Organi decisionali, politici ed amministrativi del Comune di Misterbianco.

In particolare, al fine di evidenziare il grado di compromissione e di complessiva debolezza dell'Ente, sono stati analizzati e attentamente valutati sia episodi connessi agli attuali Organi rappresentativi comunali, sia aspetti di criticità risalenti nel tempo ma che, alla luce delle considerazioni esposte nel corso della trattazione, hanno riflessi anche attuali in quanto specificatamente caratterizzanti la gestione politico amministrativa del Comune.
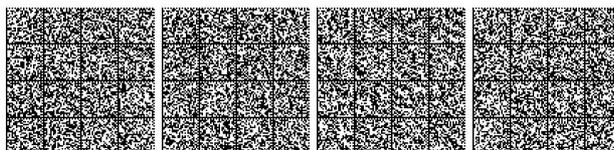
Si fa riferimento, in particolare, ad un sistema di gestione stratificato nel tempo ed ancora oggi presente che può essere considerato un *continuum* sia sotto il profilo soggettivo che dal punto di vista oggettivo.
Sotto il primo aspetto risulta evidente che la lunga permanenza ...OMISSIS... in ordine all'andamento complessivo della vita amministrativa del Comune. Invero lo scenario delineato nella Relazione induce la Commissione ad affermare come "l'atteggiamento ...OMISSIS..., tradottosi spesso in "debolezza", omissione di vigilanza e controllo, nonché incapacità di gestione della macchina amministrativa, ha favorito più o meno direttamente le consorterie locali"[102].
In proposito appare utile ribadire ...OMISSIS... risulta coincidente con quella della precedente Amministrazione. Analoga valutazione può essere svolta ...OMISSIS...
In un contesto politico - amministrativo particolarmente compromesso come quello descritto nel corso della trattazione, possono facilmente insinuarsi ed attecchire gli interessi precipui della criminalità organizzata di tipo mafioso tesa anche ad ottenere un riconoscimento sociale, politico ed economico nell'ambito della comunità di riferimento.
L'indagine condotta dalla Commissione ha consentito di evidenziare come un sistema con significativi elementi di debolezza e fragilità amministrativa e gestionale connessi alla carenza o assenza di controlli e barriere all'infiltrazione possa diventare un veicolo privilegiato per favorire gli interessi specifici della criminalità organizzata.
Come recentemente affermato dal Consiglio di Stato, la valutazione del quadro informativo complessivamente raccolto deve costituire "*bilanciata sintesi e non mera somma dei singoli elementi stessi*".
Lo stesso Organo giurisdizionale ha, inoltre, ribadito che:
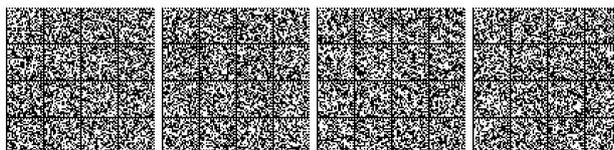
"- non occorre l'esistenza di fatti penalmente rilevanti e tanto meno di preesistenti condanne, poiché comunque il condizionamento della formazione della volontà degli organi locali, in modo univoco e rilevante, ben può essere colto, nella sua probabilità e verosimiglianza, da elementi indiziari o persino dal compimento di atti che sembrano indicare una volontà di contrasto alla mafia ma in realtà sono l'abile dissimulazione della volontà di approfittare, di concordare, o persino di subire con inerzia, laddove la presenza delle cosche sul territorio è oggettivamente accertata;

- la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ferma nel dare rilevanza sia al "collegamento" che al "condizionamento" della politica e amministrazione locale, tanto che si evidenziano sia comportamenti rilevatori di "contiguità compiacente" (attraverso, ad esempio, corruzione e favoritismi clientelari) sia della "contiguità soggiacente" (attraverso, ad esempio, la mancata reazione alle intimidazioni mafiose o l'inerzia nell'adottare atti su cui la cosca locale aveva inviato segnali minacciosi). Il condizionamento, poi, si può riscontrare come fattore genetico (ad esempio, quando emergono attività mafiose a sostegno della elezione di candidati "graditi") e, non alternativamente, come fattore funzionale, quando le cosche incidono o sono avvantaggiate nell'andamento della gestione amministrativa"[103].

L'esame delle circostanze relative alla precedente gestione amministrativa è risultato utile al fine di accertare l'*attualità* dell'inquinamento e della deviazione dalle funzioni pubbliche all'interno di un quadro valutativo generale in cui si evidenzia che, nel tempo, l'Amministrazione misterbianchese, quanto meno, non ha contrastato efficacemente l'invadenza di gruppi criminali mafiosi con la

[102] Pag. 111 della Relazione della Commissione d'indagine.
[103] Consiglio di Stato-Sezione Terza n. 4026 del 30 maggio 2019.

conseguenza, tra l'altro, di un *attuale* radicamento dell'influenza e del condizionamento mafioso tale da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli Organi elettivi ed amministrativi, da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione nonché il regolare funzionamento dei servizi.

In tale ottica, appare opportuno un intervento di rigore a tutela della collettività dei cittadini che valga a ricostruire il corretto e fisiologico funzionamento del tessuto amministrativo e decisionale dell'Ente. E ciò secondo logiche e dinamiche amministrative tese al servizio dei cittadini e non di interessi opachi o criminali, che, nell'ambito di una "contiguità compiacente" e di una "soggiacente", sono confliggenti con l'interesse pubblico.

Nel contesto descritto occorre, altresì, restituire ai cittadini la possibilità di fare affidamento su rappresentanti liberi da condizionamenti ed influenza della criminalità organizzata agevolando, attraverso un periodo di gestione straordinaria, la ricostituzione di un rapporto di rappresentanza democratica a favore di esponenti in grado di non aderire ma anzi di prevenire e contrastare istanze ed interessi illegittimi, illeciti e mafiosi.

Il medesimo Consiglio di Stato afferma che: "*ogni voto, ogni amministratore eletto con l'influenza della mafia, deve, allora, comportare una risposta dello Stato tanto straordinaria quanto lo è la sottrazione del potere di governo a chi formalmente lo ha conquistato con le elezioni ma che, nella sostanza, piega il risultato elettorale in danno, diretto o indiretto, della collettività degli onesti a vantaggio delle cosche dominanti*"[104].

---

[104] Consiglio di Stato-Sezione Terza n. 4026 del 30 maggio 2019, cit.

Le risultanze della Commissione d'Indagine sono state esaminate in sede di apposita riunione di Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica tenutasi presso questa Prefettura in data 18 giugno 2019, con la partecipazione del Procuratore Distrettuale Antimafia. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopra rappresentate.

In conclusione, lo scrivente medesimo ritiene che gli elementi emersi dalla complessiva indagine presso il Comune di Misterbianco appaiono suscettibili di valutazione ai fini dell'adozione di un eventuale provvedimento di rigore, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009 n. 94.

IL PREFETTO
Sammartino

19A06780

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 ottobre 2019.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 28 ottobre 2019 e scadenza 28 ottobre 2027.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visti, altresì, gli articoli 4, 11 e 12 del «testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato (di seguito «decreto trasparenza»);

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *e)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, come modificato con delibera del consiglio di amministrazione di Borsa Italiana del 18 luglio 2019 e approvato dalla Consob con delibera n. 21018 del 31 luglio 2019;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 ottobre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 65.633 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 28 ottobre 2019 e scadenza 28 ottobre 2027, indicizzati nel capitale e negli interessi all'inflazione italiana (andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi, di seguito «FOI senza tabacchi»), pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.a.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Banca IMI S.p.a. e a Unicredit S.p.a., nonché a Banca Akros S.p.a. - Gruppo Banco BPM e a Banca Sella Holding S.p.a., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'«*Information memorandum*» del 18 ottobre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'indice «FOI senza tabacchi» (di seguito: «BTP Italia») con le seguenti caratteristiche:

importo minimo: 1.000 milioni di euro;

decorrenza: 28 ottobre 2019;

scadenza: 28 ottobre 2027;

interessi: indicizzati all'andamento dell'indice «FOI senza tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate il 28 aprile ed il 28 ottobre di ogni anno di durata del prestito;

importi della rivalutazione del capitale: calcolati sulla base dell'andamento dell'indice «FOI senza tabacchi» secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate il 28 aprile ed il 28 ottobre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre;

tasso cedolare reale annuo: da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 23 ottobre 2019 in misura non inferiore al tasso annuo minimo garantito dello 0,60%, e del quale si darà notizia, entro le ore 10,00 del medesimo giorno, tramite comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze;

prezzo di emissione: 100 (alla pari);

taglio unitario: 1.000 euro;

regolamento: 28 ottobre 2019.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (allegato *A)*.

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP Italia» in conformità e secondo le modalità descritte nell'«*Information memorandum*» del 18 ottobre 2019.

Il periodo di collocamento sarà suddiviso in due separate fasi: una nei giorni 21 e 22 ottobre 2019, salvo chiusura anticipata («prima fase»), e l'altra il 23 ottobre 2019 («seconda fase»), alle quali saranno ammessi a partecipare due distinti e complementari gruppi di soggetti. In particolare, nella prima fase, le categorie di investitori ammessi a partecipare, come riportati nell'allegato alla scheda informativa del titolo pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed individuati nella sezione «Distribuzione e mercato secondario» del citato «*Information memorandum*» del 18 ottobre 2019, sono: *A)* persone fisiche comunque classificate; *B)* soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio
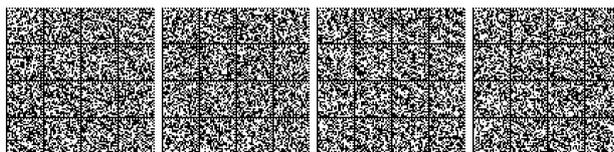
divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'allegato 3 del regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica; *C)* società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti *A)* e *B)*; *D)* intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti *A)* e *B)*; *E)* società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti *A)* e *B)*.

Nella seconda fase potranno partecipare tutti i soggetti esclusi dalla prima fase di distribuzione, come indicati dall'allegato alla scheda riepilogativa del titolo ed individuati alla medesima sezione dello stesso «*Information memorandum*».

Il tasso cedolare reale annuo definitivo, fissato sulla base dell'andamento del mercato, verrà reso noto entro le ore 10,00 del giorno 23 ottobre 2019, mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'emissione verrà poi perfezionata con successivo decreto di accertamento, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale sarà accertato il quantitativo dei titoli emessi durante la prima e la seconda fase del periodo di collocamento e il tasso cedolare reale annuo definitivo.

A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la prima fase di collocamento, dotati dei requisiti richiesti per la partecipazione e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data di scadenza, sarà corrisposto un «premio di fedeltà» pari allo 0,40% del capitale nominale non rivalutato di tali titoli.

Art. 2.

Il periodo di collocamento relativo alla prima fase avrà inizio alle ore 9,00 del 21 ottobre 2019, e terminerà alle ore 17,30 del 22 ottobre 2019, salvo chiusura anticipata, che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 13,30 del secondo giorno di collocamento (22 ottobre 2019).

Dell'eventuale chiusura anticipata al secondo giorno di collocamento verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana, al termine della prima giornata della prima fase di collocamento (21 ottobre 2019).

Il periodo di collocamento relativo alla seconda fase avrà inizio alle ore 10,00 del 23 ottobre 2019 e terminerà alle ore 12,00 del medesimo giorno.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.

La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., è affidata alla Banca IMI S.p.a. ed a Unicredit S.p.a. Nello svolgimento delle operazioni medesime, le predette banche saranno coadiuvate da Banca Akros S.p.a. - Gruppo Banco BPM e da Banca Sella Holding S.p.a.

Con i medesimi istituti è concluso un «accordo di sottoscrizione» in data 18 ottobre 2019, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Banca IMI S.p.a., Unicredit S.p.a., Banca Akros S.p.a. - Gruppo Banco BPM e Banca Sella Holding S.p.a., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,04% suddiviso in parti uguali fra Banca IMI S.p.a. e Unicredit S.p.a.

0,01% suddiviso in parti uguali fra Banca Akros S.p.a. - Gruppo Banco BPM e Banca Sella Holding S.p.a.

La commissione da attribuire ai *co-dealers* verrà corrisposta per il tramite della Banca IMI S.p.a. e della Unicredit S.p.a., in conformità a quanto stabilito dall'«accordo di sottoscrizione».

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla prima fase della distribuzione dei BTP Italia viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti in questa fase. Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Banca IMI S.p.a. e Unicredit S.p.a., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel testo unico della finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del «decreto trasparenza».

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano alla prima fase, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi di veicolare l'ordine di acquisto nella prima fase piuttosto che nella seconda fase, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore stesso, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal «decreto trasparenza».

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data dell'8 novembre 2019.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili.
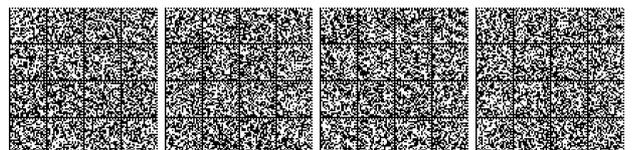
Terminata la seconda fase del periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto e, qualora il loro ammontare complessivo risulti superiore all'importo che l'emittente intende offrire al termine della seconda fase, tali ordini di acquisto verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario di mille euro, in conformità e secondo le modalità descritte nell'«*Information memorandum*» del 18 ottobre 2019.

Il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.a., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a.

All'inizio del periodo di collocamento ai «BTP Italia» verrà assegnato un codice ISIN speciale, che verrà utilizzato durante la prima fase del periodo di collocamento; ai «BTP Italia» collocati nella seconda fase, verrà invece assegnato un codice ISIN regolare. Al fine di consentire il riconoscimento del «premio di fedeltà» di cui all'art. 1, i «BTP Italia» aventi diritto al premio saranno identificati con il codice ISIN speciale, che verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.a. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati e solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN speciale verrà corrisposto, a scadenza, il «premio di fedeltà».

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei soggetti che detengono i titoli con codice ISIN speciale sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.a., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante la prima fase del periodo di collocamento dei «BTP Italia» di cui al presente decreto è di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra. Nel corso della seconda fase ciascuna proposta di acquisto non può essere inferiore a 100.000 euro nominali, con importi multipli di 1.000 euro nominali; eventuali proposte o ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998, n. 213 e successive modifiche, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.a. e Banca d'Italia, in forza dell'art. 26 del «testo unico», il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4.

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal «coefficiente di indicizzazione» («CI»), calcolato sulla base dell'indice «FOI senza tabacchi», elaborato e pubblicato mensilmente dall'ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{CI_{d,m}} = \frac{\text{numero indice}_{d,m}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il numero indice$_{d,m}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il numero indice$_{\overline{d,m}}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L'importo variabile delle cedole semestrali, con riferimento al capitale minimo, è calcolato moltiplicando il tasso cedolare reale annuo di cui all'art. 1, diviso due, per il taglio unitario (mille euro). Il risultato viene quindi moltiplicato per il coefficiente di indicizzazione, relativo al giorno di pagamento, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[\text{CI}; 1]$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata da corrispondere in ciascun semestre, con riferimento al capitale minimo di mille euro, è calcolata moltiplicando il taglio unitario del prestito per il coefficiente di indicizzazione relativo al giorno del pagamento, decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, secondo la seguente formula:

$$\text{Rivalutazione Capitale} = \text{Capitale Nominale minimo} * \text{Max}\,[\text{CI} - 1;\ 0]$$

Il risultato ottenuto da ciascuna delle predette operazioni, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Nel caso in cui il coefficiente di indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto «del pavimento» o «*floor*»). Di conseguenza, il coefficiente di indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il coefficiente di indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della
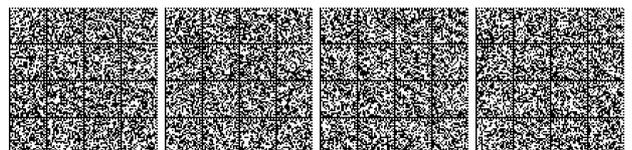
cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il coefficiente di indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\textbf{Numero Indice}_{\mathbf{d,m}} = \text{NIfoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\text{NIfoi}_{m-2} - \text{NIfoi}_{m-3})$$

dove:

Numero Indice$_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

NIfoi$_{m-3}$ è l'indice FOI che precede di tre mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

NIfoi$_{m-2}$ è l'indice FOI che precede di due mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice «FOI senza tabacchi» per il mese «m» non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$\textbf{NIS}_{\mathbf{m}} = \text{NIfoi}_{m-1} * \left(\frac{\text{NIfoi}_{m-1}}{\text{NIfoi}_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il numero indice sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'indice «FOI senza tabacchi», il Ministero dell'economia e delle finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un indice (cosiddetto «indice successivo») che succeda all'indice «FOI senza tabacchi» con riferimento ai «BTP Italia». Ai fini del calcolo del coefficiente di indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell'«indice successivo» rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Successivamente all'emissione, per gli scambi sul mercato secondario il rateo di interesse in corso di maturazione relativo al tasso cedolare reale annuo indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il «coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Il rateo di rivalutazione del capitale in corso di maturazione si ottiene moltiplicando il prezzo «reale» di quotazione sul mercato al momento dello scambio per il «coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di regolamento dello scambio stesso, diminuito di un'unità, per l'ammontare nominale acquistato, diviso per 100.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai «BTP Italia» emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 6.

Il giorno 28 ottobre 2019 la Banca d'Italia riceverà, dalle due banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 28 ottobre 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'art. 2, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data dell' 8 novembre 2019.
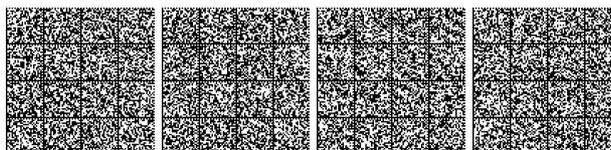
L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Art. 7.

Il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 8.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi agli anni finanziari dal 2020 al 2027, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027, faranno carico ad appositi capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del «premio di fedeltà», di cui all'art. 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027 e corrispondente al capitolo 2224 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A06776

DECRETO 23 ottobre 2019.

Determinazione del tasso cedolare reale annuo e accertamento dell'importo emesso dei buoni del Tesoro poliennali, indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 28 ottobre 2019 e scadenza 28 ottobre 2027.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto n. 93857 del 18 ottobre 2019 con cui è stata disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana («BTP Italia») con godimento 28 ottobre 2019 e scadenza 28 ottobre 2027, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni - MOT, organizzato e gestito dalla Borsa italiana S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 1 del precedente decreto, ove vengono stabilite le caratteristiche dei predetti «BTP Italia», fra le quali il quantitativo minimo dell'emissione e la misura minima del tasso cedolare annuo, e si prevede che, tramite comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze verrà reso noto il tasso cedolare reale annuo prevedendo, altresì, che con atto successivo, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi e il tasso cedolare reale annuo definitivo;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto di emissione n. 93857 del 18 ottobre 2019, il periodo di collocamento è stato suddiviso in due fasi: i giorni 21 e 22 ottobre 2019 («Prima fase»), e il giorno 23 ottobre 2019 («Seconda fase»);

Vista la nota n. 1135/2019 del 23 ottobre 2019, con la quale la Borsa italiana S.p.a. ha comunicato i dati relativi al collocamento dei predetti «BTP Italia», avvenuto nella Prima e nella Seconda fase;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, del «Testo unico», nonché del «decreto cornice», il tasso cedolare reale annuo dei «BTP Italia» con godimento 28 ottobre 2019 e scadenza 28 ottobre 2027 è determinato nella misura dello 0,65%.

Sulla base della comunicazione di Borsa italiana S.p.a. del 23 ottobre 2019, richiamata nelle premesse, l'importo dei titoli emessi viene determinato in complessivi 6.750.000.000 euro, di cui 2.987.030.000 euro relativi alla Prima fase e 3.762.970.000 euro relativi alla Seconda fase.

Restano ferme tutte le disposizioni di cui al citato decreto del 18 ottobre 2019, che qui si intende interamente confermato e richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A06777
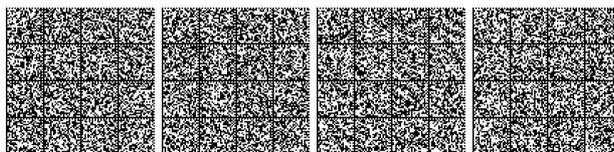
DECRETO 29 ottobre 2019.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 65.560 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 ottobre 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 182 giorni con scadenza 30 aprile 2020, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.
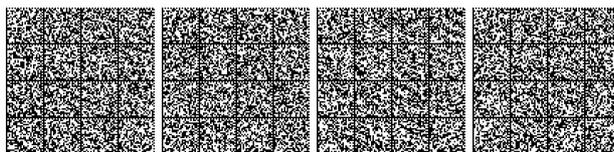
Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.
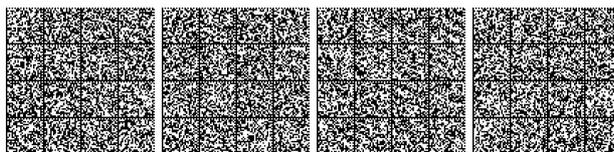
Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 ottobre 2019. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21. 1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2020.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 ottobre 2019.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.
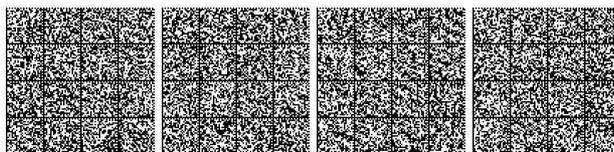
Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A06818

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 ottobre 2019.

Diniego dell'abilitazione alla Scuola di psicoterapia relazionale integrata (SPRI) ad istituire e ad attivare nella sede di Pioltello un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la «Scuola di psicoterapia relazionale integrata (SPRI)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in viale San Francesco n. 16 - 20096 Pioltello (MI), per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 7 unità e, per l'intero corso, a 28 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 19 settembre 2019, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento, rilevando che le integrazioni pervenute non sono idonee a sanare i rilievi sulla validità scientifica dell'indirizzo metodologico e teorico. In dettaglio, non vengono descritti e argomentati contributi scientifici di validazione di un approccio integrato. Inoltre, il testo pervenuto descrive una sommatoria di approcci teorico-clinici diversificati che configurano una identità culturale eclettica dell'ordinamento didattico. Il richiamo ai fattori terapeutici aspecifici comuni ai diversi orientamenti non qualifica una loro integrazione quanto piuttosto una mera convergenza sul piano della relazione terapeutica.

Si evidenzia inoltre che le note pervenute in merito alle attività formative caratterizzanti il percorso formativo non risultano attinenti ad un approccio teorico-clinico mirato alla integrazione dei modelli di riferimento. Inoltre, nelle considerazioni finali, si evince con chiarezza che il programma formativo è finalizzato a consentire all'allievo di «scegliere un orientamento terapeutico congeniale al proprio modo di essere». Tale dichiarazione risulta in palese contraddizione con un progetto formativo mirato alla integrazione di modelli di psicoterapia.

Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di psicoterapia relazionale integrata (SPRI)», con sede in viale San Francesco n. 16 - 20096 Pioltello (MI), per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: VALDITARA

19A06779

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 16 ottobre 2019.

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2020. (Delibera n. 6/2019).

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» ed, in particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalità di versamento del contributo per l'iscrizione all'Albo;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» ed, in particolare, l'art. 9, comma 2, lett. *d)* in base al quale il Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;
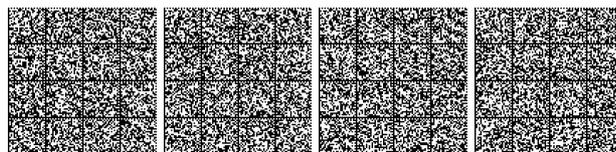
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2017, al reg. 1, foglio 4512, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

Considerato che:

occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2020 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilità 2014 e 2015;

la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;

il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 630.601;

Ritenuto di dover confermare, per l'anno 2020, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2019;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2020 la possibilità di procedere al versamento del contributo di iscrizione con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2020 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

a) direttamente online, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;

b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi ufficio postale;

Vista la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale nella seduta del 16 ottobre 2019;

Delibera:

Art. 1.

1. Entro il 31 dicembre 2019, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2019, debbono corrispondere, per l'annualità 2020, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2 lett. *d)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2020 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

a) direttamente online, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;

b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi ufficio postale.

3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

1. La quota da versare per l'anno 2020 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00;

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

A	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 2 a 5	5,16
B	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 6 a 10	10,33
C	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 11 a 50	25,82
D	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 51 a 100	103,29
E	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 101 a 200	258,23
F	Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli superiore a 200	516,46

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

A	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	5,16
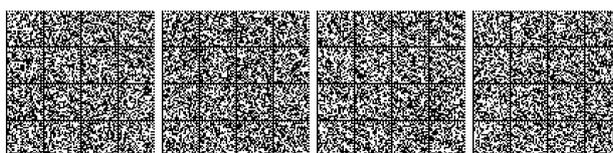
B	Per ogni veicolo, dotato dì capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	7,75
C	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	10,33

Art. 3.

1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2020 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

Roma, 16 ottobre 2019

Il Presidente: DI MATTEO

19A06799

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'Asparago Bianco di Bassano DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Asparago Bianco di Bassano».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1050 della Commissione del 12 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 240 del 13 settembre 2007 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Asparago Bianco di Bassano»;

Visto il decreto ministeriale del 25 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 57 del 10 marzo 2009, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dell'Asparago Bianco di Bassano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Asparago Bianco di Bassano»;

Visto il decreto ministeriale del 24 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 171 del 23 luglio 2016, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio per la tutela dell'Asparago Bianco di Bassano DOP, l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Asparago Bianco di Bassano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente a mezzo pec in data 16 agosto 2019 (prot. Mipaaft n. 58483 del 19 agosto 2019) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA a mezzo pec del 7 agosto 2019 nonché sulla base di chiarimenti e integrazioni forniti sia da CSQA che dal Consorzio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'Asparago Bianco di Bassano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Asparago Bianco di Bassano»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto del 25 febbraio 2009 e rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 24 giugno 2016 al Consorzio per la tutela dell'Asparago Bianco di Bassano DOP con sede legale in Bassano del Grappa, via Matteotti n. 39, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Asparago Bianco di Bassano»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 25 febbraio 2009 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 3 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: COMACCHIO

19A06750

DECRETO 14 ottobre 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela radicchio di Chioggia IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Radicchio di Chioggia».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle

STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP)» ed «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1025 della commissione del 17 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 277 del 18 ottobre 2008, con il quale è stata registrata l'Indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia»;

Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 99 del 29 aprile 2016, con il quale è stato attribuito al Consorzio tutela radicchio di Chioggia IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Radicchio di Chioggia»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente a mezzo Pec in data 15 luglio 2019 (protocollo Mipaaft n. 50891) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA a mezzo Pec del 7 agosto 2019 nonché sulla base di chiarimenti e integrazioni forniti sia da CSQA che dal Consorzio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela radicchio di Chioggia IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999 per la IGP «Radicchio di Chioggia»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto del 12 aprile 2016 al Consorzio tutela radicchio di Chioggia IGP con sede legale in Chioggia (VE), mercato orticolo di Chioggia, località Brondolo, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Radicchio di Chioggia IGP».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 12 aprile 2016, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP).
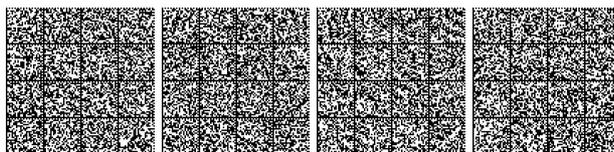
Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: COMACCHIO

19A06746

DECRETO 14 ottobre 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela oliva da mensa DOP La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «La Bella della Daunia».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti: «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1904 della Commissione del 7 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 228 dell'8 settembre 2000 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela oliva da mensa DOP La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «La Bella della Daunia»;

Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 188 del 12 agosto 2016, con il quale da ultimo è stato confermato per un triennio al Consorzio di
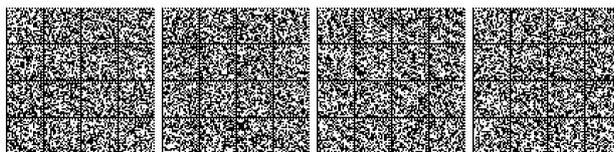
tutela oliva da mensa DOP La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola, l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «La Bella della Daunia»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «agricoltori» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente a mezzo pec in data 7 agosto 2019 (prot. Mipaaft n. 56844) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità a mezzo pec dell'11 luglio 2019 nonché sulla base di chiarimenti e integrazioni forniti sia da Agroqualità che dal consorzio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela oliva da mensa DOP La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto del 9 giugno 2004 e rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 14 luglio 2016 al Consorzio di tutela oliva da mensa DOP La Bella della Daunia - Cultivar Bella di Cerignola con sede legale in Cerignola (Fg), strada vicinale San Leonardo, 16 presso Museo Az. Santo Stefano, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «La Bella della Daunia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 9 giugno 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: COMACCHIO

19A06747

DECRETO 14 ottobre 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva Brisighella a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Brisighella».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti: «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «Iindividuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Brisighella»;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 del 12 agosto 2009, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva Brisighella l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Brisighella»;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 69 del 23 marzo 2016, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva Brisighella l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Brisighella»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi, (oli) individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente a mezzo pec in data 28 gennaio 2019 (prot. mipaaft n. 5989) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo KiwaCermet a mezzo pec in data 12 aprile 2019 (prot. Mipaaft n. 27284), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Brisighella», nonché sulla base di chiarimenti e integrazioni forniti sia dall'organismo di controllo che dal consorzio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva Brisighella a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Brisighella»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 27 luglio 2009 e rinnovato da ultimo con decreto ministeriale 27 gennaio 2016 al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva Brisighella con sede legale in Brisighella (RA) alla via Roma n. 44, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Brisighella».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 3 maggio 2005 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma 14 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: COMACCHIO

19A06748
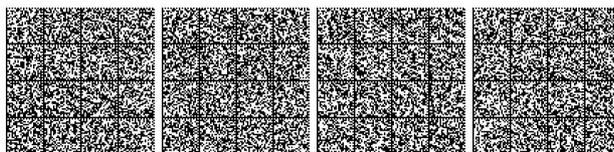
DECRETO 14 ottobre 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Asparago verde di Altedo».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 492 della Commissione del 18 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 73 del 19 marzo 2003 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo»;

Visto il decreto del 27 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 190 del 17 agosto 2006 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Asparago verde di Altedo»;

Visto il decreto dell'11 ottobre 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2016 con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Asparago verde di Altedo»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione con-

trollata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente in data 2 ottobre 2019 (prot. Mipaaft n. 68216) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CheckFruit a mezzo pec in data 1° ottobre 2019 (prot. Mipaaf n. 67895);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Asparago verde di Altedo IGP»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto del 27 luglio 2006 al Consorzio di tutela dell'Asparago verde di Altedo IGP con sede legale in Malalbergo (BO), piazza Caduti della Resistenza 2, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Asparago verde di Altedo»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 27 luglio 2006 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: COMACCHIO

19A06749

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2019.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 156 del 13 giugno 1997, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto in particolare l'art. 6, par. 3 del regolamento (UE) n. 664/2014 che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivato da calamità naturali o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Vista la nota n. 0227617 del 3 novembre 2016 con la quale la Regione Umbria, a seguito degli eventi sismici del 30 ottobre 2016 ha chiesto l'avvio dell'*iter* amministrativo di modifica temporanea del disciplinare di produzione ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento (CE) n. 664/2014, in particolare per consentire le operazioni elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP anche al di fuori della zona di produzione individuata dal disciplinare della IGP in considerazione dei danni subiti dagli stabilimenti di elaborazione e stagionatura;

Visto il provvedimento del 7 novembre 2016, recante la modifica temporanea del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2016;

Vista la nota n. 0242592 del 16 novembre 2017 con la quale la Regione Umbria ha evidenziato che permane la necessità di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP, al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare;

Visto il provvedimento del 20 novembre 2017, recante la modifica temporanea del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 13 dicembre 2017;

Vista la nota n. 0255186 del 29 novembre 2018 con la quale la Regione Umbria, ha dichiarato che permane la necessità di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare;

Visto il provvedimento del 5 dicembre 2018, recante la modifica temporanea del disciplinare della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 13 dicembre 2017;
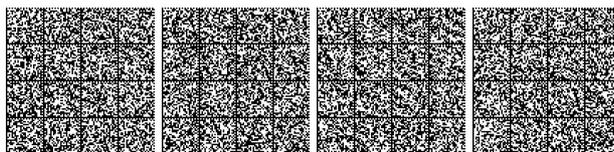
Vista la nota n. 0073395 del 21 ottobre 2019 con la quale la Regione Umbria, ha dichiarato che permane la necessità di consentire lo svolgimento delle operazioni di elaborazione e stagionatura del «Prosciutto di Norcia» IGP al di fuori della zona di produzione delimitata dal disciplinare;

Ritenuto necessario provvedere alla proroga di ulteriori dodici mesi della modifica temporanea del disciplinare di produzione del «Prosciutto di Norcia» IGP ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento (CE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza del regolamento (CE) n. 1065/1997 della Commissione del 12 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 156 del 13 giugno 1997.

La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» è temporanea e la sua efficacia è limitata a dodici mesi a decorrere dal 7 novembre 2019.

Roma, 23 ottobre 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA PROSCIUTTO DI NORCIA AI SENSI DELL'ART. 6 PARAGRAFO 3 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 664/2013.

L'art. 2 del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 116 del 19 maggio 2016 è integrato con i paragrafi 2 e 3 come di seguito:

Art. 2.
Zona di produzione

2. I soggetti inseriti nel sistema di controllo della IGP «Prosciutto di Norcia» che effettuano l'elaborazione e la stagionatura del prodotto in stabilimenti colpiti dagli eventi sismici del 30 ottobre 2016, previo sopralluogo e autorizzazione del competente organismo di controllo della verifica del rispetto del disciplinare della IGP «Prosciutto di Norcia», possono effettuare l'elaborazione e la stagionatura anche al di fuori della zona di produzione delimitata nel disciplinare di produzione della denominazione a condizione che:

siano garantite l'identificazione e la tracciabilità delle cosce;

sia garantito il rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione.

3. La presente modifica del disciplinare di produzione della IGP «Prosciutto di Norcia» è temporanea e la sua efficacia è limitata a dodici mesi a decorrere dal 7 novembre 2019.

19A06751

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 ottobre 2019.

Programmazione dei bandi relativi alle misure brevetti+, marchi+ e disegni+.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

Visto in particolare l'art. 32, comma 11, che prevede annualmente la definizione da parte del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti+, marchi+ e disegni+, al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;

Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e del completamento della procedura di formalizzazione degli atti convenzionali con i soggetti gestori delle predette misure;

Ritenuto opportuno procedere con la riapertura dei bandi relative alle predette misure al fine di assicurare per l'annualità 2019 il necessario sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;

Considerate le opportune modifiche apportate alle misure per renderle maggiormente rispondenti alle esigenze delle piccole e medie imprese e tali da poter essere destinatarie anche di eventuali risorse provenienti dall'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'annualità 2019, gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle misure brevetti+, marchi+ e disegni+ saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il termine di presentazione delle domande per ciascuna delle misure di cui al comma 1 sarà indicato nei relativi avvisi e non potrà essere inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione degli avvisi medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Gli importi delle risorse finanziarie disponibili ammontano ad euro 21.800.000,00 per la misura brevetti+, ad euro 13.000.000,00 per la misura disegni+ e ad euro 3.516.745,92 per la misura marchi+.

Roma, 18 ottobre 2019

Il direttore generale: TETI

19A06778
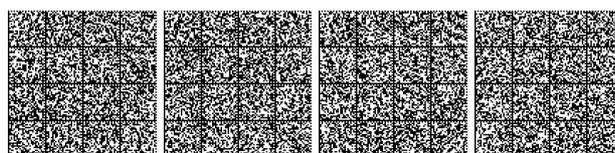
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 ottobre 2019.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Adcetris». (Determina n. DG/1503/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
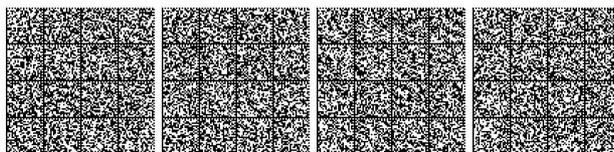
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la società Takeda Pharma A/S ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 marzo 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-25 luglio 2019;

Vista la deliberazione n. 23 in data 16 settembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale ADCETRIS (brentuximab vedotin): «"Adcetris" è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da Linfoma cutaneo a cellule T (CTCL) CD30 positivo, sottoposti ad almeno una precedente terapia sistemica», è rimborsata come segue:

confezione: 50 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 042448011/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.333,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5.500,83;

validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* per tutte le indicazioni rimborsate, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Eliminazione dell'attuale MEA a partire dalla data di efficacia della presente determina.

Applicazione del MEA vigente attraverso una procedura extrasistema gestita dall'AIFA per il residuo, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Adcetris» (brentuximab vedotin), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A06752
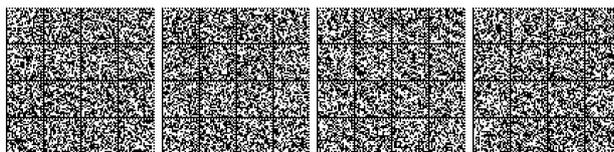
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 18 ottobre 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Jacopo Cappuccio, Console onorario della Repubblica di Indonesia in Firenze.

19A06738

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in San Diego (Stati Uniti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Thomas Joseph Cesarini, Console onorario in San Diego (Stati Uniti), oltre l'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Los Angeles degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Los Angeles delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Los Angeles, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

d) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

e) vidimazioni e legalizzazioni;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Los Angeles e restituzione al Consolato generale d'Italia in Los Angeles delle ricevute di avvenuta consegna;

g) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Los Angeles;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Los Angeles, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

i) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Los Angeles della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

j) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Los Angeles.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A06781

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 ottobre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,1031
Yen	119,4
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,823
Corona danese	7,4689
Lira Sterlina	0,87983
Fiorino ungherese	331,44
Zloty polacco	4,2931
Nuovo leu romeno	4,7546
Corona svedese	10,8523
Franco svizzero	1,0983
Corona islandese	138,1
Corona norvegese	10,0463
Kuna croata	7,4315
Rublo russo	70,8543
Lira turca	6,5424
Dollaro australiano	1,6325
Real brasiliano	4,5395
Dollaro canadese	1,4576
Yuan cinese	7,7988
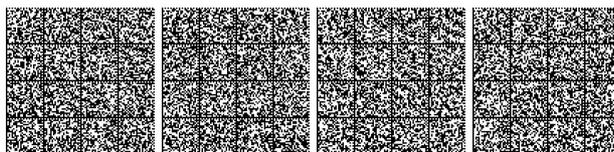
Dollaro di Hong Kong	8,6529
Rupia indonesiana	15586,8
Shekel israeliano	3,8703
Rupia indiana	78,5245
Won sudcoreano	1307,06
Peso messicano	21,2983
Ringgit malese	4,6198
Dollaro neozelandese	1,7529
Peso filippino	56,899
Dollaro di Singapore	1,5103
Baht tailandese	33,529
Rand sudafricano	16,3283

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A06741

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 ottobre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1007
Yen	119,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,82
Corona danese	7,4699
Lira Sterlina	0,87058
Fiorino ungherese	332,38
Zloty polacco	4,2956
Nuovo leu romeno	4,7538
Corona svedese	10,8225
Franco svizzero	1,0977
Corona islandese	138,3
Corona norvegese	10,0653
Kuna croata	7,4353
Rublo russo	70,9456
Lira turca	6,4678
Dollaro australiano	1,6293
Real brasiliano	4,5467
Dollaro canadese	1,4562
Yuan cinese	7,7943
Dollaro di Hong Kong	8,6351
Rupia indonesiana	15591,42
Shekel israeliano	3,8784
Rupia indiana	78,696
Won sudcoreano	1305,51
Peso messicano	21,1647
Ringgit malese	4,6125
Dollaro neozelandese	1,7551
Peso filippino	56,829
Dollaro di Singapore	1,5088
Baht tailandese	33,434
Rand sudafricano	16,359

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A06742

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 ottobre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1025
Yen	119,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,758
Corona danese	7,4712
Lira Sterlina	0,8656
Fiorino ungherese	333,02
Zloty polacco	4,2955
Nuovo leu romeno	4,7561
Corona svedese	10,8358
Franco svizzero	1,0997
Corona islandese	138,3
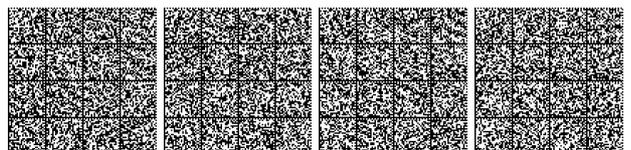
Corona norvegese	10,1465
Kuna croata	7,4338
Rublo russo	70,8212
Lira turca	6,5076
Dollaro australiano	1,6394
Real brasiliano	4,6024
Dollaro canadese	1,4563
Yuan cinese	7,827
Dollaro di Hong Kong	8,65
Rupia indonesiana	15662,11
Shekel israeliano	3,9044
Rupia indiana	78,768
Won sudcoreano	1310,51
Peso messicano	21,2053
Ringgit malese	4,625
Dollaro neozelandese	1,7653
Peso filippino	56,845
Dollaro di Singapore	1,5138
Baht tailandese	33,533
Rand sudafricano	16,5129

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A06743

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 ottobre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1113
Yen	120,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,673
Corona danese	7,4707
Lira Sterlina	0,8684
Fiorino ungherese	331,59
Zloty polacco	4,2855
Nuovo leu romeno	4,7553
Corona svedese	10,8105
Franco svizzero	1,0991
Corona islandese	138,5
Corona norvegese	10,1925
Kuna croata	7,4425
Rublo russo	71,1371
Lira turca	6,553
Dollaro australiano	1,6294
Real brasiliano	4,623
Dollaro canadese	1,4644
Yuan cinese	7,8657
Dollaro di Hong Kong	8,7171
Rupia indonesiana	15732,67
Shekel israeliano	3,9346
Rupia indiana	79,0785
Won sudcoreano	1310,18
Peso messicano	21,3437
Ringgit malese	4,6443
Dollaro neozelandese	1,7564
Peso filippino	57,021
Dollaro di Singapore	1,5171
Baht tailandese	33,689
Rand sudafricano	16,5285

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A06744

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 ottobre 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1144
Yen	120,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,659
Corona danese	7,4702
Lira Sterlina	0,86435
Fiorino ungherese	330,62
Zloty polacco	4,2843
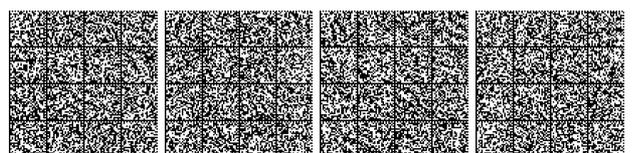
Nuovo leu romeno	4,7565
Corona svedese	10,7742
Franco svizzero	1,0996
Corona islandese	139,1
Corona norvegese	10,2198
Kuna croata	7,4418
Rublo russo	71,3066
Lira turca	6,4447
Dollaro australiano	1,6278
Real brasiliano	4,6363
Dollaro canadese	1,4639
Yuan cinese	7,8941
Dollaro di Hong Kong	8,7396
Rupia indonesiana	15773,15
Shekel israeliano	3,9462
Rupia indiana	79,2735
Won sudcoreano	1314,33
Peso messicano	21,3875
Ringgit malese	4,6654
Dollaro neozelandese	1,7488
Peso filippino	57,07
Dollaro di Singapore	1,5214
Baht tailandese	33,761
Rand sudafricano	16,4566

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A06745

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di una croce di bronzo al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 1325 del 24 settembre 2019, al Colonnello Settesoldi Maurizio, nato il 22 febbraio 1968 a Napoli, è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante della Task Force "Praesidium" nell'ambito dell'operazione "Prima Parthica", sorretto da un formidabile bagaglio di esperienze professionali ha guidato la sua Unità con slancio e abnegazione, gestendo anche le più complesse e rischiose situazioni con equilibrio e lungimiranza e contribuendo a garantire la piena efficacia dell'intero sistema di difesa integrato, essenziale per lo sviluppo e la normalizzazione dell'area di responsabilità. Inoltre, in occasione delle elezioni politiche in Iraq, dava prova di pregevoli qualità di comando dirigendo e coordinando magistralmente l'intero dispositivo di sicurezza volto ad assicurare il supporto necessario alle forze irachene e alla popolazione locale per l'esercizio del voto. Magnifica figura di Ufficiale che ha permesso di accrescere il prestigio della Forza armata nel delicato ruolo svolto nel processo di stabilizzazione della regione». Diga di Mosul (Iraq), 15 febbraio - 22 luglio 2018.

19A06739

Concessione della medaglia d'argento al merito dell'Aeronautica

Con decreto ministeriale n. 19 del 24 settembre 2019, al Tenente Colonnello Iannuzzi Armando Marco, nato il 27 aprile 1978 a Caserta, è stata concessa la medaglia d'argento al merito Aeronautico con la seguente motivazione: «Ufficiale del Ruolo d'Onore dell'Aeronautica Militare che, appartenente al Gruppo Paralimpico Difesa, ha partecipato alla quarta edizione degli "Invictus Games" tenutasi a Sydney (Australia) dal 18 al 28 ottobre 2018 fornendo prova di eccezionali qualità sportive e di spiccato temperamento agonistico, conquistando nelle finali di nuoto tre medaglie d'oro (50 e 100 m. s.l. e 50 m. dorso) ed una medaglia di bronzo (50 m. rana), contribuendo ad esaltare il prestigio dell'intera nazione e, in particolare, dell'Aeronautica Militare oltre che ad elevarne lustro e decoro in Italia e all'estero». Sydney (Australia), 18 - 28 ottobre 2018.

19A06740

Concessione di una croce d'argento al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale n. 1324 del 24 settembre 2019, al tenente Della Ciana Simone, nato il 9 gennaio 1993 a Città della Pieve (PG), è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito con la seguente motivazione: «Comandante di plotone aeromobile a seguito di un proditorio e reiterato attacco alla propria Unità perpetrato da un vile elemento ostile con armi automatiche e controcarri, con autorevolezza e incisiva azione di comando dirigeva i propri uomini in una tempestiva risposta al fuoco nemico, disponendo e coordinando una risolutiva ed efficace reazione automatica motorizzata che consentiva l'esfiltrazione in zona sicura del dispositivo e la definitiva neutralizzazione della minaccia. Fulgida figura di ufficiale carismatico che con il proprio pregevole operato ha dato lustro all'Esercito italiano nel contesto internazionale». Herat (Afghanistan), 2 gennaio 2019.

19A06783

Concessione di una medaglia di bronzo al valore dell'Esercito

Con decreto presidenziale n. 343 del 2 ottobre 2019, al primo caporal maggiore VFP4 Massotti Diego Magno, nato il 17 luglio 1988 a Fortaleza (Brasile), è stata concessa la medaglia di bronzo al valore dell'Esercito con la seguente motivazione: «Mitragliere di bordo, a seguito di un proditorio e vile attacco da parte di un elemento ostile, con generoso ardimento, tenacia e singolare senso del dovere, dava prova di esemplare coraggio e notevole perizia prodigandosi senza indugio, dapprima in un efficace fuoco di copertura per l'esfiltrazione in zona sicura dell'intero dispositivo e, successivamente, accortosi che l'attentatore reiterava l'attacco con razzi anticarro e armi automatiche, nella neutralizzazione della minaccia garantendo la definitiva sicurezza dell'area. Splendida figura di graduato che con il proprio audace operato ha dato lustro all'Esercito italiano nel contesto internazionale». Herat (Afghanistan), 2 gennaio 2019.

19A06784
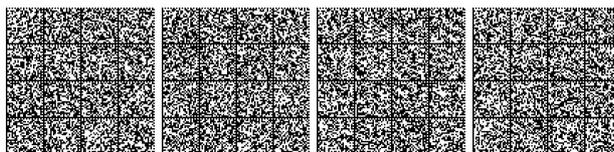
MINISTERO DELLA SALUTE

Registrazione, mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Simparica Trio».

Estratto provvedimento n. 550 del 3 ottobre 2019

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Zoetis Belgium SA.

Rappresentante in Italia: Zoetis Italia S.r.l.

Specialità medicinale: SIMPARICA TRIO.

Confezioni autorizzate: 18.

EU/2/19/243 - compresse masticabili per cani - N.I.N. 105425.

Ditta titolare	Medicinale	Confezione	NIN	Procedura europea
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	3 mg / 0,06 mg / 12,5 mg 1 compressa masticabile per cani di peso da 1.25 kg a 2.5 kg	105425 - 019	EU/2/19/243/001
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	3 mg / 0,06 mg / 12,5 mg 3 compresse masticabili per cani di peso da 1.25 kg a 2.5 kg	105425 - 021	EU/2/19/243/002
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	3 mg / 0,06 mg / 12,5 mg 6 compresse masticabili per cani di peso da 1.25 kg a 2.5 kg	105425 - 033	EU/2/19/243/003
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	6 mg / 0,12 mg / 25 mg 1 compressa masticabile per cani di peso da 2.5 kg a 5 kg	105425 - 045	EU/2/19/243/004
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	6 mg / 0,12 mg / 25 mg 3 compresse masticabili per cani di peso da 2.5 kg a 5 kg	105425 - 058	EU/2/19/243/005
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	6 mg / 0,12 mg / 25 mg 6 compresse masticabili per cani di peso da 2.5 kg a 5 kg	105425 - 060	EU/2/19/243/006
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	12 mg / 0.24 mg / 50 mg 1 compressa masticabile per cani di peso da 5 kg a 10 kg	105425 - 072	EU/2/19/243/007
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	12 mg / 0.24 mg / 50 mg 3 compresse masticabili per cani di peso da 5 kg a 10 kg	105425 - 084	EU/2/19/243/008
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	12 mg / 0.24 mg / 50 mg 6 compresse masticabili per cani di peso da 5 kg a 10 kg	105425 - 096	EU/2/19/243/009
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	24 mg / 0.48 mg / 100 mg 1 compressa masticabile per cani di peso da 10 kg a 20 kg	105425 - 108	EU/2/19/243/010
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	24 mg / 0.48 mg / 100 mg 3 compresse masticabili per cani di peso da 10 kg a 20 kg	105425 - 110	EU/2/19/243/011
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	24 mg / 0.48 mg / 100 mg 6 compresse masticabili per cani di peso da 10 kg a 20 kg	105425 - 122	EU/2/19/243/012
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	48 mg / 0.96 mg / 200 mg 1 compressa masticabile per cani di peso da 20 kg a 40 kg	105425 - 134	EU/2/19/243/013
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	48 mg / 0.96 mg / 200 mg 3 compresse masticabili per cani di peso da 20 kg a 40 kg	105425 - 146	EU/2/19/243/014
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	48 mg / 0.96 mg / 200 mg 6 compresse masticabili per cani di peso da 20 kg a 40 kg	105425 - 159	EU/2/19/243/015

Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	72 mg / 1.44 mg / 300 mg 1 compressa masticabile per cani di peso da 40 kg a 60 kg	105425 - 161	EU/2/19/243/016
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	72 mg / 1.44 mg / 300 mg 3 compresse masticabili per cani di peso da 40 kg a 60 kg	105425 - 173	EU/2/19/243/017
Zoetis Belgium SA	SIMPARICA TRIO	72 mg / 1.44 mg / 300 mg 6 compresse masticabili per cani di peso da 40 kg a 60 kg	105425 - 185	EU/2/19/243/018

Regime di dispensazione: RNR - ricetta medico veterinaria non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

19A06765

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiramicina».

Estratto decreto n. 122 del 9 settembre 2019

Con decreto n. 122 del 9 settembre 2019, è revocata su rinuncia della ditta Vetoquinol Italia S.r.l. via Piana, 265 - 47032 Bertinoro (FC), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

SPIRAMICINA 20% polvere solubile per uso orale, da sciogliere esclusivamente nell'acqua da bere o nel mangime liquido - A.I.C. n. 103391

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di notifica dell'atto all'impresa interessata.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06766

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Fortekor 2,5 mg» compresse per cani di piccola taglia e gatti.

Estratto decreto n. 127 del 30 settembre 2019

La società New Pharmashop CIS di Nola IS1 Torre 1, int. 120, 80035 NA Nola, P.I. 07260261214, è autorizzata all'importazione parallela dal Portogallo del medicinale veterinario FORTEKOR SABOR 2,5 mg 28 Comprimidos para gatos e cães (28 compresse per cani e gatti), di cui all'autorizzazione di autorizzazione, 51554, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto:

confezione da commercializzare: FORTEKOR 2,5 mg - 28 compresse - per cani di piccola taglia e gatti;

codice autorizzazione importazione parallela: 105447015;

Forma farmaceutica: compresse.

Compresse aromatizzate divisibili, con una scanalatura su entrambi i lati.

Principi attivi: medicinale autorizzato in Italia.

Principi attivi: 1 compressa contiene:

Benazepril cloridrato 2,5 mg.

Eccipienti: cellulosa microcristallina, crospovidone, povidone-K30, butilmetacrilato-metacrilato-metimetacrilato-copolimero, biossido di silicio anidro, sodio laurilsolfato, dibutil sebacato, silice colloidale anidra, lievito in polvere, vanillina, olio di ricino idrogenato.

Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita dal Portogallo:

principi attivi: 1 compressa contiene:

Benazepril cloridrato 2,5 mg;

eccipienti:

cellulosa microcristallina;

crospovidone;

povidone-K30;

butilmetacrilato-metacrilato-metimetacrilato-copolimero;

biossido di silicio anidro;

sodio laurilsolfato;

dibutil sebacato;

silice colloidale anidra;

lievito in polvere;

vanillina;

olio di ricino idrogenato.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione:

cani: trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia;

gatti: riduzione della proteinuria associata a malattia renale cronica.

Modalità di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

La Società New Pharmashop, P.I., è altresì autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale veterinario «Fortekor» 2,5 mg - 28 compresse - per cani di piccola taglia e gatti, di cui all'autorizzazione n. citata all'art. 1, comma 1, presso le seguenti officine di produzione:

XPO Supply Chain Pharma Italy SpA - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

19A06767

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Surolan», sospensione oleosa per uso topico per cani e gatti.

Estratto decreto n. 128 del 30 settembre 2019

La società New Pharmashop CIS di Nola IS1 Torre 1 int 120, 80035 NA Nola P.I. 07260261214, è autorizzata all'importazione parallela dalla Polonia del veterinario SUROLAN sospensione oleosa per uso topico per cani e gatti flacone da 15 ml, di cui all'autorizzazione n. 68/94, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Confezione da commercializzare: «Surolan» sospensione oleosa per uso topico per cani e gatti flacone da 15 ml.

Codice autorizzazione importazione parallela: 105448017.
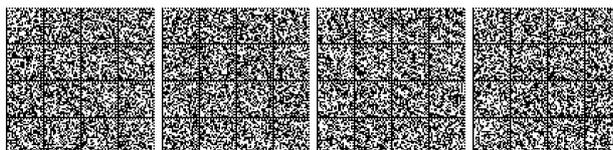
Forma farmaceutica: sospensione oleosa per uso topico.

Principi attivi:

1 ml di sospensione contiene:

principio attivo:

miconazolo nitrato: 23 mg;

polimixina B solfato: 0,5293 mg;

prednisolone acetato: 5 mg.

Eccipienti: silice precipitata; paraffina liquida.

Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita dalla Polonia:

1. Qualitative and quantitative composition in terms of active ingredients and excipients:

1 ml contains:

- Name of active substance(s):

miconazolo nitrato: 23 mg;

polimixina B solfato: 0,5293 mg;

prednisolone acetato: 5 mg.

- Name of excipient (s):

silice colloidale anidra;

paraffina liquida.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

«Surolan», nei cani e nei gatti, è indicato nel trattamento delle otiti esterne e delle dermatiti sostenute da:

lieviti e miceti;

microsporum spp.;

trichophyton spp.;

candida spp.;

malassezia pachydermatis;

batteri gram-positivi;

staphylococcus spp. (specie sensibili);

streptococcus spp. (specie sensibili);

batteri gram-negativi;

pseudomonas spp. (specie sensibili);

escherichia coli;

acari dell'orecchio;

otodectes cynotis.

«Surolan» ha inoltre attività antiinfiammatoria ed antipruriginosa.

Modalità di dispensazione: La vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

La società New Pharmashop CIS di Nola IS1 Torre 1 int 120, 80035 NA Nola P.I. 07260261214 è autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale veterinario «Surolan» sospensione oleosa per uso topico per cani e gatti flacone da 15 ml, di cui all'autorizzazione n. 105448017, citata all'art. 1, comma 1, presso le seguenti officine di produzione:

XPO Supply Chain Pharma Italy SpA - via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

19A06768

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 131 del 18 ottobre 2019

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari sotto indicati fino ad ora registrato a nome della società Dechra Limited, Snaygill Industrial Estate-Skypton, Keighley Road Skypton, North Yorkshire, Gran Bretagna - UK, ADRESTAN 10 mg A.I.C. n. 104907, ADRESTAN 30 mg A.I.C. n. 104908, ADRESTAN 60 mg A.I.C. n. 104909, BUPRENODALE MULTIDOSE A.I.C. n. 104561, FELIMAZOLE A.I.C. n. 103685, HY-50 A.I.C. n. 102250, INTRA-EPICAINA A.I.C. n. 105065, LIBROMIDE A.I.C. n. 104422, OSPHOS A.I.C. n. 104791, OVUPLANT A.I.C. n. 103981, INTUBEAZE A.I.C. n. 105177 e VETORYL A.I.C. n. 103771, è ora trasferita alla società Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25 Bladel Noord-Brabant - 5531 AE, Bladel Noord-Brabantha, Netherlands - Olanda.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

19A06769

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prevendog»

Estratto decreto n. 133 del 24 ottobre 2019

Medicinali veterinari PREVENDOG 1.304 g collare medicato per cani di taglia grande, PREVENDOG 1.056 g collare medicato per cani di taglia da piccola a media e PREVENDOG 0.636 g collare medicato per cani molto piccoli.

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health, S.L., Les Corts 23, 08028 - Barcelona, Spain.

Produttore responsabile rilascio lotti: AB7 Sante, Chemin des monges, Deyme 31450, France.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«Prevendog» 1.304 g collare medicato per cani di taglia grande:

scatola di cartone contenente 1 collare da 75 cm - A.I.C. n. 105219012;

scatola di cartone contenente 2 collari da 75 cm - A.I.C. n. 105219024;

scatola metallica contenente 1 collare da 75 cm - A.I.C. n. 105219036;

scatola metallica contenente 2 collari da 75 cm - A.I.C. n. 105219048;

«Prevendog» 1.056 g collare medicato per cani di taglia da piccola a media:

scatola di cartone contenente 1 collare da 60 cm - A.I.C. n. 105190058;

scatola di cartone contenente 2 collari da 60 cm - A.I.C. n. 105190060;

scatola metallica contenente 1 collare da 60 cm - A.I.C. n. 105190072;

scatola metallica contenente 2 collari da 60 cm - A.I.C. n. 105190084;

«Prevendog» 0.636 g collare medicato per cani molto piccoli:

scatola di cartone contenente 1 collare da 35 cm - A.I.C. n. 105190019;

scatola di cartone contenente 2 collari da 35 cm - A.I.C. n. 105190021;

scatola metallica contenente 1 collare da 35 cm - A.I.C. n. 105190033;

scatola metallica contenente 2 collari da 35 cm - A.I.C. n. 105190045.

Composizione:

«Prevendog» 1.304 g collare medicato per cani di taglia grande:

un collare da 75 cm (32,60 *g)* contiene:

principio attivo: deltametrina: 1,30 g;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Prevendog» 1.056 g collare medicato per cani di taglia da piccola a media:

un collare da 60 cm (26,40 *g)* contiene:

principio attivo: deltametrina: 1,06 g;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;
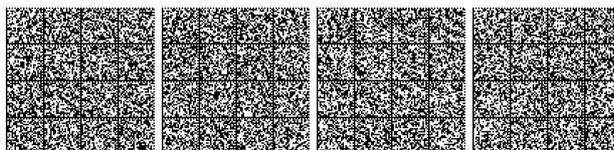
«Prevendog» 0.636 g collare medicato per cani molto piccoli:

un collare da 35 cm (15,90 *g)* contiene:

principio attivo: deltametrina: 0.636 g;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

cani (0-5 *kg)* per cani molto piccoli;

cani (0-25 *kg)* per cani di taglia da piccola a media;

cani (> 25 *kg)* per cani di taglia grande.

Indicazioni terapeutiche:

infestazioni parassitarie sensibili alla deltametrina;

prevenzione della reinfestazione da zecche (*Ixodes ricinus* e *Rhipicephalus sanguineus*) attraverso un effetto acaricida per sei mesi;

prevenzione di puntura da flebotomi (*Phlebotomus perniciosus*) a causa dell'effetto repellente (*anti-feeding*) per cinque mesi;

prevenzione delle punture di zanzare (*Culex pipiens*) a causa dell'effetto repellente (*anti-feeding*) per sei mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: trenta mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente.

Regime di dispensazione: non pertinente.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06770

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tialin 125 mg/ml e 250 mg/ml» soluzione per suini, polli e tacchini.

Estratto decreto n. 134 del 24 ottobre 2019

Procedura decentrata: n. UK/V/0650/001-002/DC.

Medicinale veterinario TIALIN 125 mg/ml e 250 mg/ml soluzione da somministrare nell'acqua da bere per suini, polli e tacchini.

Titolare A.I.C.: Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: Eurovet Animal Health B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 l - A.I.C. n. 105128019;

flacone da 5 l - A.I.C. n. 105128021;

flacone da 1 l - A.I.C. n. 105128033;

flacone da 5 l - A.I.C. n. 105128045.

Composizione:

«Tialin» 125 mg/ml soluzione da somministrare nell'acqua da bere per suini, polli e tacchini, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: tiamulina idrogeno fumarato 125,0 mg, equivalenti a 101,2 mg di tiamulina;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

«Tialin» 250 mg/ml soluzione da somministrare nell'acqua da bere per suini, polli e tacchini, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: tiamulina idrogeno fumarato 250,0 mg, equivalenti a 202,4 mg di tiamulina;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini, polli, (pollastre, polli da riproduzione, gallina ovaiola) e tacchini (riproduttori, ovaiola).

Indicazioni terapeutiche:

suini:

trattamento della dissenteria suina causata da *Brachyspira hyodysenteriae* sensibile a tiamulina;

trattamento della spirochetosi intestinale suina (colite) causata da *Brachyspira pilosicoli* sensibile a tiamulina;

trattamento della enteropatia proliferativa suina (ileite) causata da *Lawsonia intracellularis* sensibile a tiamulina;

trattamento e metafilassi della polmonite enzootica causata da *Mycoplasma hyopneumoniae*, incluse le infezioni complicate da *Pasteurella multocida* sensibili a tiamulina;

trattamento della pleuropolmonite causata da *Actinobacillus pleuropneumoniae* sensibile a tiamulina.

Prima di utilizzare il prodotto si deve accertare la presenza della malattia nel gruppo;

polli:

trattamento e metafilassi della malattia cronica respiratoria causata da *Mycoplasma gallisepticum* e della aerosacculite e della sinovite infettiva causate da *Mycoplasma synoviae* sensibili a tiamulina.

Prima di utilizzare il prodotto si deve accertare la presenza della malattia nel gruppo;

tacchini:

trattamento e metafilassi della sinusite infettiva e della aerosacculite causate da *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae* e *Mycoplasma meleagridis* sensibili a tiamulina.

Prima di utilizzare il prodotto si deve accertare la presenza della malattia nel gruppo.

Tempi di attesa:

«Tialin» 125 mg/ml soluzione da somministrare nell'acqua da bere per suini, polli e tacchini:

suini:

carne e visceri: due giorni (8,8 mg di tiamulina idrogeno fumarato (equivalenti a 0,07 ml di soluzione)/kg di peso corporeo);

carne e visceri: quattro giorni (20 mg di tiamulina idrogeno fumarato (equivalenti a 0,16 ml di soluzione)/kg di peso corporeo);

polli:

carne e visceri: due giorni;

uova: zero giorni;

tacchini:

carne e visceri: sei giorni;

«Tialin» 250 mg/ml soluzione da somministrare nell'acqua da bere per suini, polli e tacchini:

suini:

carne e visceri: due giorni (8,8 mg di tiamulina idrogeno fumarato (equivalenti a 0,035 ml di soluzione)/kg di peso corporeo);

carne e visceri: quattro giorni (20 mg di tiamulina idrogeno fumarato (equivalenti a 0,08 ml di soluzione)/kg di peso corporeo);

polli:

carne e visceri: due giorni;

uova: zero giorni;

tacchini:

carne e visceri: sei giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: due anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: tre mesi;

periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: ventiquattro ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A06771

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Leukocell 2»

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario LEUKOCELL 2, sospensione iniettabile per gatti - A.I.C. n. 100101, di cui è titolare la ditta Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma, è decaduto in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

19A06772

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Aquavac Vibrio vab»

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario AQUAVAC VIBRIO VAB, soluzione per la vaccinazione per immersione per salmonidi, anguille, branzini, orate e rombi - A.I.C. n. 102620010, di cui è titolare MSD Animal Health S.r.l., è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

19A06773

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Levamisolo 20% Intervet Productions 200 mg/ml».

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario LEVAMISOLO 20% INTERVET PRODUCTIONS 200 mg/ml soluzione per uso orale in acqua da bere per suini, polli, tacchini (escluso i volatili in ovodeposizione):

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102727017;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 102727029,

di cui è titolare Intervet Productions S.r.l., è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

19A06774

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Duplocillina L.A.»

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario DUPLOCILLINA L.A., sospensione iniettabile per cani e gatti:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101942047;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101942023;

12 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 101942035;

12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 101942011,

di cui è titolare Intervet International B.V., è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

19A06775

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo al decreto 26 agosto 2019 recante la modifica del decreto del 7 giugno 2018, per quanto concerne le superfici coltivate con specie arboree a rotazione rapida e il pagamento per i giovani agricoltori.

In calce al decreto 26 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 245 del 18 ottobre 2019 si intende riportato il seguente:

«Elenco oneri informativi ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252:

oneri eliminati: denominazione dell'onere: il decreto ministeriale 26 agosto 2019 non elimina oneri;

oneri introdotti: denominazione dell'onere: il decreto ministeriale 26 agosto 2019 provvedimento non introduce oneri.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: dall'anno di domanda 2020 i boschi cedui a rotazione rapida di Acacia saligna non beneficiano più dei pagamenti diretti e la percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, destinata al finanziamento del pagamento per i giovani agricoltori, è aumentata dall'uno al due per cento».

19A06782

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-256) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
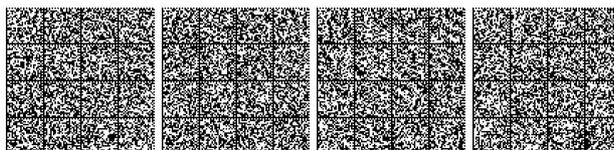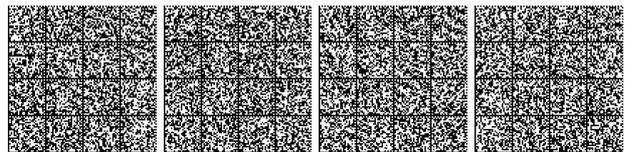
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
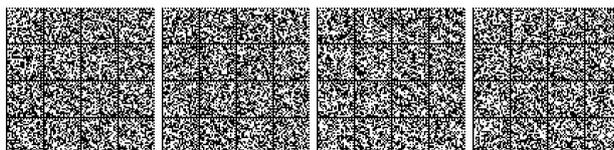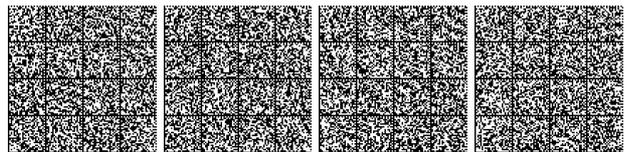
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.